



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1434

Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento

Indice

1. DDL S. 1434 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1434	5
1.3. Trattazione in Commissione	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	21
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 318(pom.) del 07/10/2025	22
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 321(pom.) del 14/10/2025	32
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 234(pom.) del 21/10/2025	44
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236(ant.) del 23/10/2025	45
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 350(pom.) del 07/01/2026	46

1. DDL S. 1434 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1434

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento

Iter

7 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1434

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Cristina Tajani \(PD-IDP\)](#)

Cofirmatari

[Ylenia Zambito \(PD-IDP\)](#), [Filippo Sensi \(PD-IDP\)](#), [Daniele Manca \(PD-IDP\)](#), [Simona Flavia Malpezzi \(PD-IDP\)](#), [Alessandro Alfieri \(PD-IDP\)](#), [Walter Verini \(PD-IDP\)](#), [Lorenzo Basso \(PD-IDP\)](#), [Anna Rossomando \(PD-IDP\)](#), [Andrea Giorgis \(PD-IDP\)](#), [Andrea Martella \(PD-IDP\)](#), [Vincenza Rando \(PD-IDP\)](#), [Nicola Irto \(PD-IDP\)](#), [Francesco Giacobbe \(PD-IDP\)](#), [Susanna Lina Giulia Camusso \(PD-IDP\)](#), [Valeria Valente \(PD-IDP\)](#), [Dario Parrini \(PD-IDP\)](#), [Silvio Franceschelli \(PD-IDP\)](#), [Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#), [Alfredo Bazoli \(PD-IDP\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 marzo 2025**; annunciato nella seduta n. 289 del 1 aprile 2025.

Classificazione TESEO

DEBITI, TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Articoli

TELEMATICA (Art.3), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.3, 5, 6), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4, 12), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.4, 5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 5, 9, 10, 12), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Artt.4, 5, 6), REGOLAMENTI (Artt.5, 9, 12), FONDI DI BILANCIO (Artt.7, 12), ALBI PROFESSIONALI (Art.9), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.9, 12), PRIMA CASA (Art.12), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.10), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.10), BILANCI DI

ENTI E SOCIETA' (Art.10), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.11), COPERTURA FINANZIARIA (Art.13)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 7 ottobre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 6 maggio 2025.

Annuncio nella seduta n. 299 del 6 maggio 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 23 ottobre 2025. Annuncio nella seduta n. 359 del 28 ottobre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1434

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1434

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TAJANI , ZAMBITO , SENSI , MANCA , MALPEZZI , ALFIERI , VERINI , BASSO , ROSSOMANDO , GIORGIS , MARTELLA , RANDO , IRTO , GIACOBBE , CAMUSSO , VALENTE , PARRINI , FRANCESCHELLI , D'ELIA e BAZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2025

Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento

Onorevoli Senatori. - La crisi da sovraindebitamento è una condizione in cui un debitore non riesce più a pagare i propri debiti e si verifica quando il patrimonio del debitore non è sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte.

Secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia sono oltre 7 milioni i privati sovra-indebitati, eppure secondo i dati del Ministero della giustizia, nel 2023 sono state presentate soltanto 7.748 nuove pratiche, alle quali se ne aggiungono 2.648 iniziate nel 2022.

Migliaia di persone rimangono nel limbo dell'incertezza, senza possibilità e strumenti per risolvere definitivamente la propria condizione di disagio.

La disciplina vigente già disciplina le procedure e gli strumenti per la gestione delle crisi da indebitamento e consente a migliaia di soggetti in situazione di difficoltà di beneficiare di un percorso di ristrutturazione del proprio debito.

Tuttavia gli studi sul fenomeno evidenziano che allo stato attuale non vi siano efficaci strumenti di prevenzione. Il presente disegno di legge è finalizzato rafforzare le misure anticipatorie della crisi da sovraindebitamento e la tutela del soggetto debitore attraverso la creazione di un sistema di servizi di consulenza sul debito articolato a livello territoriale e della valutazione preventiva della capacità di rimborso del finanziamento da parte del soggetto finanziato, utile ad evitare la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della situazione di crisi da sovraindebitamento.

Nel merito, il capo I, « Disposizioni generali », è composto da tre articoli e disciplina gli aspetti generali della normativa introdotta.

L'articolo 1 definisce le finalità generali perseguite dal disegno di legge. Le disposizioni introdotte sono volte a tutelare il soggetto debitore finanziato attraverso strumenti di credito comunque denominati. Tale tutela è assicurata attraverso la creazione di un sistema di servizi di consulenza sul debito articolati a livello territoriale e attraverso la valutazione preventiva della capacità di rimborso del debito. Ulteriore finalità perseguita è quella di evitare che in conseguenza dell'emersione di una situazione di crisi da sovraindebitamento si arrivi, in particolare, alla perdita del proprio patrimonio, ivi compresi i risparmi e l'abitazione di proprietà del debitore con tutte le conseguenze sociali che ciò comporta.

Il comma 2 chiarisce la platea dei soggetti cui le disposizioni della proposta di legge si rivolge ovvero tutti coloro che non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, per « sovraindebitamento » si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile del debitore; per « creditori pubblici qualificati » si intendono l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione; per « servizi di consulenza sul debito »: i servizi messi a

disposizione dei consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare impegni finanziari, indipendenti e professionali erogati gratuitamente a favore del debitore.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione della piattaforma Debito sostenibile al fine di promuovere la cultura dell'autovalutazione della propria posizione debitoria. Ai sensi del comma 1 si istituisce la piattaforma telematica Debito sostenibile il cui fine è quello di promuovere la diffusione di strumenti in grado di far emergere con congruo anticipo di tempo situazioni di potenziali crisi da sovraindebitamento.

Il comma 2 prevede che la piattaforma di cui al comma 1 è accessibile ai soggetti da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni introdotte dalla presente legge attraverso il sito della Banca d'Italia.

Il comma 3 individua gli elementi che sono resi disponibili sulla piattaforma. In particolare, sono disponibili un elenco completo delle posizioni debitorie scadute e in scadenza così come risultanti dalle centrali dei rischi, le posizioni debitorie scadute nei confronti dei creditori pubblici qualificati e degli enti territoriali. Infine, la piattaforma metterà a disposizione degli utenti un *test* pratico per verificare la ragionevole capacità di restituzione di eventuali nuove posizioni debitorie. La piattaforma individua tipologie di *rating* graduate a seconda del grado di solvibilità del singolo soggetto interrogante.

Ai sensi del comma 4 la piattaforma rilascia un'apposita certificazione telematica con la quale viene indicato il valore di *rating* associato a ciascun soggetto interrogante.

Il comma 5 rinvia ad un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia la funzione di individuare le caratteristiche della struttura della piattaforma, la tipologia di posizioni debitorie, le modalità di esecuzione del *test* pratico nonché i criteri di formazione dei *rating*.

Il comma 6 prevede che la concessione di crediti comunque denominati ai soggetti destinatari del disegno di legge è subordinato alla presentazione della certificazione telematica di cui al comma 4.

Infine, ai sensi del comma 7 per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica denominata Debito sostenibile è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13.

Il capo II, « Servizi di consulenza sul debito », contiene la disciplina di uno degli strumenti introdotti per raggiungere le finalità della presente legge ovvero quello dei servizi di consulenza sul debito.

L'articolo 4 definisce le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, in particolare stabilendo al comma 1 che tali servizi devono essere organizzati nel rispetto del principio di indipendenza e di professionalità, così come richiesto anche dalla normativa europea. Inoltre viene chiarito che tale organizzazione deve essere rivolta a conciliare il fabbisogno di finanziamento del soggetto debitore e la capacità di rimborso del debito, evitando in questo modo l'emersione di insolvenze a vantaggio del corretto finanziamento del sistema finanziario nel suo insieme.

Il comma 2 disciplina gli obiettivi da raggiungere attraverso l'erogazione di questi servizi. Il servizio di consulenza sul debito deve consentire al soggetto finanziato di raggiungere la più ampia comprensione degli effetti e dei rischi connessi alla conclusione di un contratto di credito. Inoltre attraverso questi servizi si vuole consentire al debitore di raggiungere una piena consapevolezza del rapporto tra la situazione personale e la capacità di rimborso.

Il comma 3 prevede che l'erogazione del servizio di consulenza sul debito deve ispirarsi al principio di gratuità e dell'universalità.

Ai sensi del comma 4 la copertura dei costi del servizio di consulenza deve avvenire in parte attraverso il ricorso a fondi di natura pubblica e per la restante parte attraverso fondi erogati dai soggetti che erogano crediti comunque denominati come le banche e gli intermediari finanziari. Inoltre, anche i gestori delle scommesse e del gioco d'azzardo contribuiscono a fornire le risorse necessarie.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno sono definiti per l'anno successivo i corrispettivi spettanti per l'attività di consulenza sul debito.

Infine, ai sensi del comma 6, al finanziamento dei servizi di consulenza sul debito si provvede con le risorse di cui all'articolo 7.

L'articolo 5 introduce un nuovo istituto denominato « organismo di consulenza sul debito ». Ai sensi del comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge gli organismi di composizione della

crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, devono procedere alla costituzione degli « Organismi di consulenza sul debito ».

Il comma 2 individua le caratteristiche per la partecipazione all'organismo di consulenza sul debito: si tratta di enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità che hanno costituito l'organismo di composizione della crisi, e del segretariato sociale costituito ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Ai sensi del comma 3, l'organismo di composizione della crisi quale ente promotore deve favorire la partecipazione al costituendo organismo di consulenza sul debito delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e, ove costituiti, di enti o associazioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura.

Il comma 4 prevede l'iscrizione degli organismi di consulenza sul debito di cui al comma 1 al registro tenuto presso il Ministero della giustizia, di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, già in vigore per gli organismi di composizione della crisi.

Ai sensi del comma 5 le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 4 sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre è previsto che con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per la sospensione e la cancellazione degli iscritti nonché per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7. Infine, ai sensi del comma 6, entro il 28 febbraio di ciascun anno l'organismo di consulenza sul debito predispone e trasmette al Ministero della giustizia una relazione in cui fornisce informazioni sulla disponibilità territoriale dei servizi di consulenza sul debito e propone nuove pratiche per l'ulteriore sviluppo di tali servizi.

L'articolo 6 disciplina le competenze dell'organismo di consulenza sul debito e le caratteristiche della convenzione che può essere stipulata tra quest'ultimo e gli enti del Terzo settore che possono statutariamente erogare i servizi di consulenza sul debito.

Il comma 1 prevede che l'organismo di consulenza sul debito sottoscrive con enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore apposita convenzione di durata biennale per l'erogazione nel territorio di riferimento di servizi di consulenza sul debito nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3.

Ai sensi del comma 2 le convenzioni di cui al comma 1 devono definire tutte le caratteristiche del servizio di consulenza sul debito che deve imprescindibilmente basarsi su una valutazione personale delle condizioni del soggetto che decide di avvalersi di tali servizi.

Il comma 3, nel richiamare le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, ribadisce che gli enti convenzionati offrono servizi di consulenza personalizzata multidisciplinare. Tali servizi possono essere offerti a soggetti che incontrano o che potrebbero incontrare, con elevato grado di certezza, difficoltà nel rispettare impegni finanziari già in essere o derivanti da nuove forme di finanziamento comunque denominate.

Ai sensi del comma 4 viene introdotto uno specifico obbligo a carico del soggetto che eroga il finanziamento. Nello specifico il creditore deve preventivamente indirizzare il soggetto da finanziare o finanziato verso i servizi di consulenza sul debito offerti da enti convenzionati nel caso in cui quando a fronte di una nuova richiesta di finanziamento il soggetto richiedente presenta un *rating* rientrante nella classe di rischio più elevata e nel caso di regolare inadempimento nella restituzione di finanziamenti comunque denominati.

L'articolo 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia il « Fondo per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento », con una dotazione annuale di euro 200.000.000.

L'articolo 8 introduce nuove disposizioni in merito ai servizi di consulenza sul debito dopo che la crisi da sovraindebitamento è emersa ovvero nelle procedure di composizione della crisi.

Il comma 1 prevede che al fine di facilitare la risoluzione di situazioni da sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali attraverso i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il debitore può avvalersi della collaborazione dei servizi di consulenza sul debito di enti del Terzo

settore, in particolar modo per reperire la documentazione necessaria alla definizione delle pendenze debitorie, per la ricostruzione della situazione debitoria e di ogni altro aspetto necessario per l'avvio della relativa procedura.

Il ricorso ai servizi di cui al comma 1 è ammesso quando nel caso di omologazione vi siano contestazioni dei creditori, rilievi d'ufficio del giudice e osservazioni del gestore della crisi potenzialmente ostative all'omologazione.

Ai sensi del comma 3 al verificarsi della fattispecie di cui al comma 2, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni per il ricorso al servizio di consulenza sul debito e per il relativo deposito di una memoria difensiva.

Infine, il comma 4 individua un'ulteriore ipotesi in cui il debitore può avvalersi del servizio di consulenza sul debito. Il debitore può ricorrere a questi servizi quando la fase di esecuzione e attuazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, prevede la gestione di procedure competitive per la vendita di beni immobili.

L'articolo 9 introduce la sezione dei consulenti sul debito dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Il comma 1 istituisce nell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, un'apposita sezione dove devono essere iscritti gli enti del Terzo settore che erogano per statuto servizi di consulenza sul debito. Alle riunioni dell'Organismo di vigilanza di cui al medesimo articolo 31 può assistere, secondo le disposizioni introdotte dal comma 1, un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti del Terzo settore che erogano servizi di consulenza sul debito.

Ai sensi del comma 2, l'Organismo di gestione dell'albo provvede all'iscrizione previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione e ad ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento adottato previo parere della CONSOB, determina i requisiti di indipendenza e di professionalità per l'iscrizione degli enti del Terzo settore nella sezione dei consulenti sul debito di cui al comma 1. Sempre secondo il comma 3 i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che devono tener conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero sulla base di prove valutative. Gli enti del Terzo settore che offrono i servizi previsti dal capo IV ovvero inerenti agli strumenti operativi per la tutela anticipatoria devono possedere gli ulteriori requisiti richiesti per erogare i servizi previsti dall'articolo 11.

Infine, i commi 4 e 5 introducono delle modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per tener conto del ruolo assegnato agli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi di consulenza sul debito.

Il capo III disciplina gli strumenti per l'utilizzo consapevole degli strumenti di debito, in particolar modo con l'articolo 10 introduce il cosiddetto Bilancio familiare.

L'articolo 10 introduce la normativa del « Bilancio familiare » prevedendo che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai rappresentanti delle associazioni di enti del Terzo settore maggiormente rappresentative, nonché da un rappresentante della CONSOB, un rappresentante della Banca d'Italia e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani con il compito di definire le linee guida per la costruzione e l'individuazione degli elementi base del Bilancio familiare. Il comma 2 prevede che il « Bilancio familiare » da redigere secondo le linee guida definite ai sensi del comma 1 è reso disponibile attraverso l'applicazione informatica « App IO ».

Infine, ai sensi del comma 3 si stabilisce che il Bilancio familiare rappresenta lo strumento di autovalutazione attraverso il quale fa crescere la consapevolezza a livello personale e familiare circa i mezzi finanziari a disposizione, i limiti di spesa sostenibile e la capacità di adempiere regolarmente ai propri debiti anche di natura tributaria.

Il capo IV introduce un insieme di norme per affrontare le problematiche connesse con l'esecuzione immobiliare dell'unica abitazione di proprietà del debitore a causa dell'emersione di una crisi da

sovraindebitamento. Come rilevato da vari operatori del Terzo settore questa fattispecie è foriera di gravi conseguenze non solo economiche ma anche sociali in termini di marginalizzazione del soggetto escusso.

L'articolo 11 disciplina una serie di strumenti operativi in tema di tutela anticipatoria, in particolare il comma 1 individua il campo di applicazione delle disposizioni introdotte. Nello specifico, tali disposizioni si applicano in presenza di debiti garantiti da ipoteche gravanti sull'unico immobile di proprietà del debitore.

Il comma 2 prevede che in caso di inadempimento di tre rate consecutive nella restituzione del finanziamento concesso, il debitore può avvalersi dei servizi di consulenza sul debito erogati ai sensi della legge per valutare la sua capacità di futuro rimborso del debito.

Ai sensi del comma 3 è previsto che se a seguito della valutazione di cui al comma 2 emerge il concreto rischio di incapacità di rimborso del debito, l'ente del Terzo settore che eroga il servizio di consulenza sul debito rilascia un'attestazione circa le ragioni che dimostrano il concreto rischio di emersione di una crisi da sovraindebitamento.

Il comma 4 prevede che l'ente del Terzo settore che ha rilasciato l'attestazione di cui al comma 3 con la collaborazione dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, predispone una proposta di accordo di ristrutturazione del debito residuo con indicazione delle scadenze e delle modalità di pagamento.

Ai sensi del comma 5 è previsto, per facilitare il raggiungimento dell'accordo con il creditore, il diritto del debitore che lo propone il diritto di accedere al « Fondo salva casa » disciplinato dal successivo articolo 12.

La proposta di accordo ai sensi del comma 6 deve essere depositata presso il tribunale del luogo ove ha la residenza il debitore.

Il comma 7 individua gli elementi essenziali della proposta di accordo. Alla proposta deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che sulla base degli elementi indicati nella relazione di cui al comma 3, deve contenere i seguenti elementi: *a)* gli elementi che rendono concreto il rischio di incapacità di restituzione del debito residuo; *b)* la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione utilizzata per la valutazione; *c)* gli elementi probanti la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni finanziarie e *d)* la percentuale, le modalità e i tempi di restituzione del debito residuo.

Ai sensi del comma 8 è stabilito che se la proposta soddisfa i requisiti previsti, il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza di trattazione. Inoltre è previsto che il giudice né da comunicazione al creditore interessato presso la sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.

Il comma 9 disciplina le prerogative del creditore. In particolare, quest'ultimo deve fare pervenire all'organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta circa il proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata. Tale dichiarazione deve giungere almeno dieci giorni prima dell'udienza di trattazione e in mancanza si ritiene che il creditore abbia prestato il proprio consenso alla proposta.

Il comma 10 disciplina le cause di cessazione dell'accordo, prevedendo che lo stesso cessa di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalla scadenza prevista, i pagamenti dovuti secondo l'accordo. L'accordo è inoltre revocato se risultano compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Ai sensi del comma 11, se l'accordo tra le parti è raggiunto il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte forme previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

I commi 12 e 13 affrontano il caso in cui il creditore decide di non aderire alla proposta. In particolare, ai sensi del comma 12 la non adesione deve essere espressamente motivata dal creditore con indicazione delle ragioni in base alle quali ritiene che il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa proposta, mentre ai sensi del comma 13 anche di fronte al diniego del creditore, il giudice può omologare lo stesso l'accordo se ritiene che dalla sua mancata attuazione il creditore non può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa proposta.

L'articolo 12 introduce e disciplina il funzionamento del « Fondo salva casa ». Ai sensi del comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo salva casa con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge per evitare la vendita coattiva dell'unica abitazione di proprietà del debitore. In particolare, si prevede che il fondo dovrà essere utilizzato per assegnare in gestione agli enti del Terzo settore che rilasciano le attestazioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 il rilascio della garanzia di cui al successivo comma 6.

Il comma 2 prevede che le assegnazioni del Fondo devono essere accreditate su specifici conti, separati dai fondi propri degli enti del Terzo settore assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti da quelli degli enti assegnatari. Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i requisiti patrimoniali degli enti del Terzo settore assegnatari e i requisiti di professionalità degli esponenti dei medesimi enti.

Il comma 4 disciplina il funzionamento del meccanismo di garanzia, prevedendo che gli enti del Terzo settore assegnatari delle risorse, prestano garanzie esplicite, incondizionate e irrevocabili alle banche e agli intermediari finanziari nonché ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di consentire l'erogazione di finanziamenti necessari per dare attuazione all'accordo di ristrutturazione del debito residuo.

Ai sensi del comma 5, le assegnazioni di cui al comma 4 sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché dalle regioni e altri enti pubblici e privati.

Il comma 6 prevede che gli interventi di garanzia di cui al comma 4 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, è stabilito che la garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 7 prevede che la gestione del fondo di cui al comma 1 è affidata alla commissione di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, responsabile della gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Il comma 8 prevede che le assegnazioni previste dall'articolo 12 sono erogate nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 1, che rappresenta limite di spesa.

Infine, il comma 9 rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di introdurre le disposizioni attuative del presente articolo.

Il capo V reca disposizioni di natura finanziarie. In particolare l'articolo 13 prevede le coperture dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a rafforzare la tutela del soggetto debitore finanziato attraverso strumenti di credito comunque denominati, promuovendo un sistema di servizi di consulenza sul debito, articolato a livello territoriale, e di valutazione preventiva della capacità di rimborso del finanziamento, con l'obiettivo di evitare al debitore la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della crisi da sovraindebitamento.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei soggetti non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) per « crisi da sovraindebitamento »: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- b) per « creditori pubblici qualificati »: l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- c) per « servizi di consulenza sul debito »: i servizi, indipendenti e professionali, messi a disposizione dei consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare impegni finanziari, erogati gratuitamente a favore del debitore.

Art. 3.

*(Istituzione della piattaforma
« Debito sostenibile »)*

- 1. Al fine di promuovere la diffusione di strumenti finalizzati a prevenire le situazioni di potenziale crisi da sovraindebitamento, è istituita, presso la Banca d'Italia, la piattaforma telematica denominata « Debito sostenibile ».
- 2. La piattaforma telematica di cui al comma 1 è accessibile ai soggetti di cui all'articolo 1, attraverso il sito *internet* istituzionale della Banca d'Italia. La piattaforma è gestita dalla Banca d'Italia.
- 3. Sulla piattaforma sono disponibili:
 - a) un elenco completo della posizione debitorie scadute e in scadenza così come risultanti dalla centrale dei rischi gestita da Banca d'Italia e da altre centrali dei rischi italiane che forniscono servizi a istituti bancari e finanziari, fermo restando il rispetto dell'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) le posizioni debitorie scadute nei confronti dei creditori pubblici qualificati e degli enti pubblici territoriali;
 - c) un *test* pratico per la verifica della ragionevole capacità di restituzione di nuove posizioni debitorie.
- 4. La piattaforma di cui al comma 1 individua le tipologie di *rating* graduate a seconda del grado di solvibilità del singolo soggetto interrogante.
- 5. La piattaforma rilascia, attraverso apposita certificazione telematica, il valore di *rating* associato a ciascun soggetto interrogante. L'interrogante deve garantire la massima riservatezza del dato e può condividere il risultato con il consulente del debito.
- 6. La struttura della piattaforma, la tipologia di posizioni debitorie, le modalità di esecuzione del *test* pratico nonché i criteri di formazione dei *rating* sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
- 7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono utilizzare la certificazione telematica di cui al comma 4 ai fini della concessione di crediti comunque denominati.
- 8. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica Debito sostenibile è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13.

CAPO II

SERVIZI DI CONSULENZA
SUL DEBITO

Art. 4.

*(Caratteristiche generali dei servizi
di consulenza sul debito)*

- 1. Il servizio di consulenza sul debito è organizzato nel rispetto del principio di indipendenza e di

professionalità nonché di massimizzazione dei vantaggi derivanti dalla capacità di conciliare il fabbisogno di finanziamento con la capacità di rimborso evitando rischi di insolvenza a vantaggio del corretto funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.

2. Il servizio di consulenza sul debito deve consentire al soggetto finanziato di avere la più ampia comprensione degli effetti e dei rischi connessi alla conclusione di un contratto di credito, comunque denominato, e la compatibilità con la complessiva situazione personale, patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Il servizio di consulenza sul debito è erogato nel rispetto del principio della gratuità per il fruitore e dell'universalità.

4. La copertura dei costi del servizio di consulenza sul debito è garantita attraverso l'utilizzo di fondi pubblici e privati erogati dalle principali categorie di creditori dei soggetti sovraindebitati, quali banche, intermediari finanziari e gestori delle scommesse e del gioco d'azzardo.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento del corrispettivo relativo allo svolgimento dell'attività di consulenza.

6. Al finanziamento dei servizi di consulenza sul debito si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7.

Art. 5.

(Organismi di consulenza sul debito)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 del presente articolo, gli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procedono alla costituzione degli organismi di consulenza sul debito.

2. All'organismo di consulenza sul debito partecipano gli enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità che hanno costituito l'organismo di composizione della crisi e il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Ai fini della costituzione dell'organismo di consulenza sul debito, l'organismo di composizione della crisi, quale ente promotore, deve favorire la partecipazione delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e, ove costituiti, di enti o associazioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura.

4. Gli organismi di consulenza sul debito di cui al comma 1 sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

5. Le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 4 sono stabili con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso regolamento sono disciplinate le condizioni per la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli organismi nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13.

6. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'organismo di consulenza sul debito predispone una relazione in cui fornisce informazioni sulla disponibilità territoriale di servizi di consulenza sul debito e propone nuove pratiche per l'ulteriore sviluppo di tali servizi.

Art. 6.

(Competenze dell'organismo di consulenza sul debito e convenzioni con enti del Terzo settore per l'erogazione dei servizi di consulenza)

1. L'organismo di consulenza sul debito sottoscrive con enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, apposita convenzione di durata biennale per l'erogazione di servizi di consulenza sul debito nel rispetto

dei principi di cui all'articolo 3.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce le caratteristiche del servizio di consulenza sul debito che deve basarsi su una valutazione personale delle condizioni del soggetto che decide di avvalersi di tali servizi.

3. Gli enti convenzionati che offrono servizi di consulenza sul debito devono fornire un'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica e psicologica a soggetti che incontrano o che potrebbero incontrare, con elevato grado di certezza, difficoltà nel rispettare impegni finanziari già in essere o derivanti da nuove forme di finanziamento comunque denominate.

4. Il creditore indirizza preventivamente il soggetto da finanziare o finanziato verso servizi di consulenza del debito offerti da enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore nei seguenti casi:

a) in caso di nuova richiesta di finanziamento comunque denominato, quando il soggetto richiedente presenta un *rating* rientrante nella classe di rischio più elevata;

b) nel caso di regolare inadempimento nella restituzione di finanziamenti comunque denominati.

Art. 7.

(Fondo per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento, con una dotazione annuale di 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 13.

Art. 8.

(Servizi di consulenza sul debito nelle procedure di composizione della crisi)

1. Al fine di facilitare la risoluzione di situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali attraverso i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il debitore può avvalersi della collaborazione sul debito di enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per reperire la documentazione necessaria alla definizione delle pendenze debitorie, per la ricostruzione della situazione debitoria e di ogni altro aspetto necessario per l'avvio della relativa procedura.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui in sede di omologazione vi sono contestazioni dei creditori, rilievi d'ufficio del giudice e osservazioni del gestore della crisi potenzialmente ostative all'omologazione.

3. Al verificarsi della fattispecie di cui al comma 2, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni per il ricorso al servizio di consulenza sul debito e il relativo deposito di una memoria difensiva.

4. Il debitore può avvalersi del servizio di consulenza sul debito per la gestione della fase di esecuzione e attuazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in particolar modo per quanto riguarda la gestione delle procedure competitive per la vendita di beni immobili.

Art. 9.

(Sezione dei consulenti sul debito dell'albo unico dei consulenti finanziari)

1. Nell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è istituita un'apposita sezione dove sono iscritti gli enti del Terzo settore che erogano per statuto servizi di consulenza sul debito. Alle riunioni dell'Organismo di vigilanza di cui al medesimo articolo 31 del citato testo unico può assistere un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti del Terzo settore che erogano servizi di consulenza sul debito.

2. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari provvede all'iscrizione

alla sezione dell'albo istituita ai sensi del comma 1, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la CONSOB, determina i requisiti di indipendenza e di professionalità per l'iscrizione degli enti del Terzo settore nella sezione dei consulenti sul debito di cui al comma 1. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative, nonché degli ulteriori requisiti patrimoniali degli enti del Terzo settore assegnatari e di professionalità degli esponenti dei medesimi enti per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 11.

4. Al comma 6 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« l-bis) alle modalità per la promozione e la diffusione delle migliori pratiche in tema di servizi di consulenza sul debito tra gli enti del Terzo settore ».

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nei confronti degli enti del Terzo settore iscritti alla sezione dell'albo in cui sono iscritti gli enti del Terzo settore che erogano per statuto servizi di consulenza sul debito ».

CAPO III

STRUMENTI PER L'UTILIZZO CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 10.

(Bilancio familiare)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante delle associazioni di enti del Terzo settore maggiormente rappresentative sul territorio nazionale in ragione del numero degli aderenti, individuati in attuazione degli articoli 59 e 64 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un rappresentante della CONSOB, un rappresentante della Banca d'Italia e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani con il compito di definire le linee guida per la costruzione e l'individuazione degli elementi base del Bilancio familiare.

2. Il Bilancio familiare, da redigere nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1, è reso fruibile attraverso l'applicazione informatica denominata « App IO » introdotta in attuazione dell'articolo 64-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il Bilancio familiare redatto ai sensi del comma 2 rappresenta lo strumento di autovalutazione attraverso il quale far crescere a livello personale e familiare la consapevolezza circa i mezzi finanziari a disposizione, i limiti di spesa sostenibili, la capacità di adempiere regolarmente ai propri debiti, anche di natura tributaria e la necessità di non aumentare il livello di indebitamento.

CAPO IV

TUTELA ANTICIPATORIA DELL'UNICA ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DEL DEBITORE

Art. 11.

(Strumenti operativi di tutela anticipatoria)

1. In presenza di debiti garantiti da ipoteche gravanti sull'unico immobile di proprietà del debitore si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il debitore, in caso di inadempimento di tre rate consecutive nella restituzione del finanziamento concesso, può avvalersi dei servizi di consulenza sul debito erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1,

da enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, per valutare la propria capacità di rimborso del debito.

3. Se a seguito della valutazione di cui al comma 2 emerge il concreto rischio di incapacità di rimborso del debito, l'ente del Terzo settore che eroga il servizio di consulenza sul debito rilascia un'attestazione circa le ragioni che dimostrano il concreto rischio di emersione di una crisi da sovraindebitamento.

4. L'ente del Terzo settore che eroga il servizio di consulenza sul debito, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con sede nel circondario del tribunale competente, predispone una proposta di accordo di ristrutturazione del debito residuo con indicazione delle scadenze e delle modalità di pagamento.

5. Ai fini del regolare adempimento degli impegni indicati nella proposta di cui al comma 4, il soggetto debitore, anche con l'ausilio dell'ente del Terzo settore che eroga il servizio di consulenza sul debito, può depositare apposita domanda per l'accesso al Fondo salva casa di cui all'articolo 12, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo ove ha la residenza il debitore.

7. Alla proposta di accordo deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che, sulla base della valutazione di cui al comma 2, deve contenere:

- a) gli elementi che rendono concreto il rischio di incapacità di rimborso del debito residuo;
- b) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione utilizzata per la valutazione;
- c) gli elementi probanti la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- d) la percentuale, le modalità e i tempi di restituzione del debito residuo.

8. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti di cui al presente articolo, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione al creditore interessato presso la sede legale per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.

9. Il creditore deve far pervenire, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui al comma 8. In mancanza si ritiene che abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata comunicata.

10. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo l'accordo. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

11. Se l'accordo è raggiunto, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme previste all'articolo 10, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

12. La non adesione alla proposta da parte del creditore deve essere espressamente motivata con indicazione delle ragioni in base alle quali ritiene che il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa proposta.

13. Quando il creditore non aderisce alla proposta contestando la sua convenienza, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'attuazione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa proposta.

Art. 12.

(Fondo salva casa)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo salva casa, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui

all'articolo 11. Il Fondo è utilizzato per assegnare in gestione agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore il rilascio delle garanzie disciplinate al comma 6.

2. I contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri degli enti del Terzo settore assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti di quelli degli enti del Terzo settore assegnatari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 3, determina i requisiti patrimoniali degli enti del Terzo settore assegnatari e i requisiti di professionalità degli esponenti dei medesimi enti.

4. Gli enti del Terzo settore assegnatari, a valere sulle risorse loro assegnate in gestione ai sensi del comma 1, anche avvalendosi di confidi abilitati per i fondi antiusura e le fondazioni antiusura, possono prestare garanzie, a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili, alle banche e agli intermediari finanziari nonché ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti necessari per dare attuazione all'accordo di cui al comma 11 dell'articolo 11.

5. I contributi agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati.

6. Gli interventi di garanzia di cui al comma 4 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità, ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a capo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione, da stabilire con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 9. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. La gestione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è affidata alla commissione di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, responsabile della gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

8. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le disposizioni attuative del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 3.

CAPO V

NORME FINANZIARIE

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 250,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.

2. A decorrere dall'anno 2026:

a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate;

b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate;

c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata nella misura dell'8,25 per cento;

d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a),

del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, è fissato al 12,25 per cento;
e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del citato direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, è fissato al 12,25 per cento.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59027

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 318(pom.) del 07/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025

318^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1519\)](#) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, sui quali la Commissione bilancio deve ancora esprimere il proprio parere.

Fa presente invece che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della 5a Commissione sul testo, nel quale esprime parere non ostativo condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - ad una riformulazione del comma 3 dell'articolo 12; informa pertanto che il relatore Rastrelli ha presentato l'emendamento 12.500 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) che recepisce tale condizione.

Avverte infine che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento 8.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 ([n. 299](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 1° ottobre il senatore Rastrelli aveva preannunciato una proposta di parere favorevole sul Documento.

Si apre la discussione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) rileva come lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame sia un provvedimento estremamente tecnico. Tuttavia pone all'attenzione della Commissione l'articolo 3 che modifica l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della

giustizia integrando l'Ufficio di Gabinetto con una segreteria del Capo di Gabinetto che opera alle sue dirette dipendenze, con una struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche. Per assicurare tale integrazione si provvede attraverso venti unità di personale che sono trasferite alle nuove strutture dall'Ispettorato Generale del Ministero della giustizia. In proposito segnala l'opportunità di procedere pertanto all'audizione del Capo dell'Ispettorato generale. In subordine, laddove tale audizione non fosse possibile, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo rispetto a quello del relatore.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia a sua volta la presentazione da parte del suo Gruppo di una proposta di parere, alternativo a quello del relatore, in cui si chiede di sopprimere l'articolo 3 dello schema di decreto in quanto non appare giustificabile una dotazione così ampia finalizzata a un ufficio di Gabinetto che, sempre di più somiglia a quello di un "ministro ombra". Questa impressione la si ricava da tutto quello che, dall'inizio della legislatura, è successo all'alta dirigenza del Ministero della giustizia che ha registrato una serie di dimissioni a catena a partire dal precedente Capo di Gabinetto. Chiede pertanto al governo quali siano le ragioni di questa nuova struttura. Il Gruppo del Partito Democratico ritiene in ogni caso indispensabile lasciare agli atti un parere alternativo che esprima tutte le riserve sullo schema di decreto in questione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), facendo proprie tutte le obiezioni avanzate dal senatore Bazoli, sottolinea come nell'articolo 3 sia ragguagliabile una vera e propria struttura parallela, appunto come quella di un "ministro ombra". Struttura che peraltro graverà pesantemente sulle risorse del bilancio pubblico, posto che ai collaboratori del Capo di Gabinetto saranno garantite le stesse competenze economiche già previste per la struttura di supporto del Ministro. Pur in assenza di risorse sufficienti, il Governo non bada a spese quando si tratta di appesantire gli apparati a sostegno di nuovi ministri, come nel caso del neo istituito Dipartimento per il Sud, per il quale sono stati nominati nuovi dirigenti come sta accadendo nel caso in esame. Ritiene pertanto indispensabile avere chiarimenti dal Governo.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), con riferimento alla richiesta di audizione della senatrice Lopreiato, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade la prossima settimana.

Il vice ministro SISTO si riserva di fornire chiarimenti richiesti nella seduta di domani.

Il [PRESIDENTE](#) giudica non necessario procedere ad audizioni in questa fase del procedimento ed avverte che nella seduta di domani si procederà alla votazione del parere sullo schema di decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXLIV, n. 1 - Allegati I e II) Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), facente funzioni di relatore, in sostituzione del senatore Sisler, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla 5ª Commissione. Nella Nota introduttiva si precisa che il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), in attesa della riforma del quadro della normativa contabile, ha sostituito, potenziandolo, il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Il DPFP costituisce l'atto propedeutico alla presentazione della manovra finanziaria per il triennio 2026-2028; la manovra sarà quindi prima cristallizzata nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), da trasmettere alla Commissione europea entro la scadenza del 15 ottobre e, poi, dettagliata nel disegno di legge di bilancio che sarà presentato al Parlamento. Con riferimento alle azioni previste in materia di giustizia il documento specifica che si continua a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e per consolidare e proseguire l'azione riformatrice dopo il 2026, in linea con quanto previsto nel Piano. In tale contesto, l'Esecutivo ha operato per assicurare la riduzione dell'arretrato civile e del *disposition time* in vista degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2026. In particolare, in ambito civile, riguardo all'obiettivo 2026 (che prevede la riduzione del 90 per cento delle cause pendenti al 31 dicembre 2022), al primo semestre 2025 si è registrata una riduzione dei procedimenti civili pendenti presso Tribunali e Corti di Appello pari, rispettivamente, all'81,0 per cento e all'80,0 per cento.

In riferimento al *disposition time* e agli obiettivi previsti entro giugno 2026 (che fissano la riduzione dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti contenziosi civili del 40 per cento e di quelli penali del 25 per cento), si è registrata, rispetto al 2019, una riduzione a giugno del 2025 del 27,7 per cento nel settore civile e del 28,0 per cento a dicembre 2024 in quello penale. Per rafforzare tali tendenze positive e consolidarle a livello territoriale, sono state adottate specifiche misure per accelerare la definizione dei procedimenti civili pendenti. Tra le misure introdotte, in particolare, si ricordano: l'assegnazione di magistrati, addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile; l'applicazione straordinaria di magistrati a distanza, su base volontaria, per la definizione da remoto di procedimenti civili; il potenziamento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Per quanto riguarda poi la riforma del processo civile e l'attuazione della riforma del procedimento fallimentare, nel Documento si evidenzia che nel corso del 2025, nell'ambito dell'Osservatorio permanente sull'efficienza degli strumenti e delle misure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa, è stata finalizzata l'attività di raccolta di elaborazione dei dati e dei contributi necessari per la predisposizione della relazione del Ministro della giustizia al Parlamento sull'efficacia degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sono stati predisposti i contenuti utili al prossimo aggiornamento del decreto contenente le indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento e per la conduzione dei negoziati, nell'ambito della composizione negoziata e le disposizioni attuative sulla formazione e la costituzione degli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata.

Con riferimento al tema della riduzione del sovraffollamento delle carceri, è stata disposta la realizzazione di nuove strutture e l'ampliamento di quelle esistenti attraverso un Programma di interventi da attuare nel periodo 2025-2027. Esso permetterà di aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, migliorando al contempo le condizioni degli istituti e contrastando in modo strutturale il fenomeno del sovraffollamento. Per le finalità indicate sarà anche potenziato il contingente di personale dedicato. L'azione del Governo inoltre è volta a rendere più rigorose e rapide le procedure di valutazione relative alla liberazione anticipata, anche attraverso l'informatizzazione del fascicolo personale del detenuto, e nonché a migliorare la riabilitazione dei detenuti con dipendenza da stupefacenti o alcol, con l'obiettivo di prevedere modalità esecutive della pena maggiormente idonee alle specifiche esigenze socio-riabilitative di tali soggetti.

Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi collegati alla manovra finanziaria per il settore della giustizia il Documento elenca i seguenti disegni di legge: Revisione delle circoscrizioni giudiziarie; Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (A.S. 1519, attualmente in corso d'esame in Commissione); Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; Nuove disposizioni in materia di magistratura onoraria; Disposizioni di interesse del Ministero della giustizia per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024; Stabilizzazione del personale assunto dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR; Sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale applicati alla giustizia; Delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento forense (disegno di legge già assegnato alla Camera dei deputati).

Nel rinviare al Dossier predisposto dal Servizio Studi per un dettagliato esame del Documento, segnala infine che l'Allegato I al Documento reca la Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente che contiene anche gli stanziamenti di spesa che interessano il Ministero della giustizia. Inoltre, nell'Allegato II che reca la Relazione sull'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, è contenuto uno specifico focus relativo all'Indice di efficienza della Giustizia Civile. Per quanto di competenza propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter procedere alla votazione nella seduta di domani, al fine di poter approfondire il documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con

osservazione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante disposizioni finalizzate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a rimuovere gli ostacoli regolatori e di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Il disegno di legge, di iniziativa del Governo, si compone di 9 articoli, suddivisi in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni in materia di servizi pubblici locali, il capo II (articoli 4 e 5) reca disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo e il capo III (articoli da 6 a 9) introduce ulteriori disposizioni proconcorrenziali. In relazione alle competenze della Commissione giustizia, segnala in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 2, che reca una disciplina sanzionatoria per la violazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro all'ente locale che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale. La medesima sanzione è applicata all'ente locale che non abbia adottato l'atto di indirizzo richiesto dall'articolo 1 del disegno di legge per il caso di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall'attività del gestore del servizio. In caso di incompletezza della suddetta relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l'ANAC richieda le necessarie integrazioni; l'articolo 6, comma 1, lettera a) che introduce una nuova fattispecie incriminatrice all'interno dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204/2015, attraverso l'aggiunta del nuovo comma 1-*bis* che punisce l'impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute. Tale condotta è sanzionata con le medesime pene prescritte dal precedente comma 1 dell'articolo 3 (che punisce chiunque produca, detenga per il commercio o ponga in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possano essere dannosi per la salute umana) ossia con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. Al riguardo, poiché il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204 del 2015 prevede una riduzione di pena per le condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo commesse per colpa, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di specificare, al medesimo comma 2, se prevedere la punibilità a titolo di colpa anche nel caso del reato di cui al comma 1-*bis*. L'articolo 6, comma 1, lettera b), che sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 204 del 2015 in materia di violazione degli obblighi dei distributori di cosmetici introducendo le seguenti modifiche: il comma 1 trasforma l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro, stabilita per le condotte ivi già previste di mancata verifica in una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; il comma 2 applica la stessa sanzione amministrativa anche a chiunque, fuori dai casi previsti dal precedente articolo 3 citato, impieghi a livello professionale un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura. L'articolo 6, comma 1, lettera c), che innova la disciplina sanzionatoria inerente alla violazione dei divieti di utilizzo all'interno dei prodotti cosmetici di specifiche sostanze ritenute vietate ovvero soggette a restrizioni. Nello specifico, la norma in novella l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 204/2015, prevedendo, salvo che i fatti integrino una delle fattispecie di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 2.000 a euro 15.000, per colui che impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 1223/2009 ovvero immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze di cui al predetto allegato II; l'articolo 6, comma 1, lettera d), che introduce una nuova fattispecie incriminatrice nell'ambito della disciplina che sanziona la violazione degli obblighi di etichettatura e di dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici. Si introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 13 del decreto legislativo n. 204 del 2015 che sanziona con la pena dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del soggetto responsabile che immetta

sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida (così come definita dal Regolamento UE n. 528/2012), non correlata alla definizione di prodotto cosmetico; si introduce altresì un nuovo comma 1-ter al medesimo articolo 13 che sanziona con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 chi immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi; l'articolo 6, comma 2, che modifica la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. La novella di cui alla lettera a) introduce una sanzione penale - arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro - per il caso in cui l'impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, di un prodotto biocida autorizzato, o l'impiego di un prodotto biocida non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente. La novella di cui alla lettera c) introduce quindi la medesima sanzione penale - arresto fino a tre mesi e ammenda da 1.000 a 10.000 euro - per il caso in cui l'impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, di un presidio medico-chirurgico autorizzato, o l'impiego di un presidio medico-chirurgico non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente; l'articolo 9, che interviene sulla disciplina in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all'interno della persona giuridica. Nello specifico, la disposizione in commento prevede che una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto, senza che su ciò influiscano eventuali patti sociali o parasociali derogatori delle regole previste dal modello societario prescelto. A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina, dunque, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa, al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale. Inoltre, si prevede che il venir meno della consistenza sociale appena delineata rappresenta causa di scioglimento della società: in questo caso il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi. Per quanto di competenza, propone l'espressione di un parere favorevole con l'osservazione già illustrata relativa all'articolo 6, comma 1, lettera a).

In relazione agli emendamenti presentati, segnala per i profili di competenza della Commissione giustizia tutte le proposte che incidono sull'articolo 6 del provvedimento che reca disposizioni in materia sanzionatoria. Su tali proposte, che incidono sul merito del provvedimento, non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazione sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, è approvata.

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico,

televisivo e multimediale

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame congiunto. Parere non ostativo)

La senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, ai fini dell'espressione del parere all'8ª Commissione.

Per le parti di competenza della commissione Giustizia segnala: l'articolo 1 che, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 208 del 2021, definisce la figura dell'"influencer" e stabilisce che tali soggetti, i quali esercitano un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sono sottoposti alla giurisdizione nazionale, secondo criteri definiti con apposito provvedimento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in conformità alla normativa dell'Unione europea; l'articolo 8 che, nel ridefinire le norme sulla composizione del consiglio di amministrazione della RAI, sostituendo il comma 18 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 208 del 2021, stabilisce che nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui al comma 10 del medesimo articolo 63, ovvero per giusta causa o gravi violazioni di legge, la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea e acquista efficacia previo parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; l'articolo 9 che, inserendo un articolo 64-bis al decreto legislativo n. 208 del 2021, stabilisce che al fine di garantire una gestione più efficace, trasparente e sostenibile delle società partecipate, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è autorizzata a cedere quote delle proprie partecipazioni in società controllate, mantenendo comunque, per quanto riguarda le società non quotate, il controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-C-RE) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere, rilevando come la maggioranza, invece di preoccuparsi di riformare la RAI dovrebbe intanto farla funzionare a normativa invariata: come è tristemente noto, infatti, attualmente il consigliere anziano deve svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI in quanto risulta impossibile per la Commissione di vigilanza nominare un presidente effettivo, poiché la maggioranza stessa per contrasti interni non si presenta in Commissione, bloccando i lavori. In proposito sottolinea che il *quorum* di garanzia previsto dalla normativa vigente in relazione alla nomina del Presidente assicura che la RAI non si trasformi completamente in un megafono della maggioranza, ma assicuri una informazione pluralista e non manipolata a fini di propaganda politica. Già adesso l'informazione del servizio pubblico è fortemente condizionata dalla comunicazione politica della maggioranza con effetti disastrosi sul piano degli ascolti.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) dichiarando di condividere tutte le osservazioni avanzate dal senatore Scalfarotto, annuncia sin d'ora il voto contrario sulla proposta di parere non ostativo, sottolineando che farà presenti nella sede del merito tutte le obiezioni sul provvedimento in esame. Non solo, come più volte denunciato dalla Presidente della Commissione di vigilanza RAI, non si riesce a nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione per un dissidio interno alla maggioranza, ma nel provvedimento non c'è nulla sul necessario recepimento dei principi del *freedom act* europeo nel nostro ordinamento e le risorse destinate alla concessionaria pubblica radiotelevisiva rimangono ancora molto incerte, quando invece sarebbe necessaria una continuità del finanziamento. Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la

proposta di parere non ostativo è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1434) Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, finalizzato a rafforzare le misure anticipatorie della crisi da sovraindebitamento e la tutela del soggetto debitore attraverso la creazione di un sistema di servizi di consulenza sul debito, articolato a livello territoriale, e della valutazione preventiva della capacità di rimborso del finanziamento da parte del soggetto finanziato, utile ad evitare la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della situazione di crisi da sovraindebitamento. Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali. Nello specifico ai sensi dell'articolo 1 la finalità dell'intervento legislativo è il rafforzamento della tutela del soggetto debitore. Tale tutela si realizza attraverso la promozione di un sistema di servizi professionali e gratuiti, articolata a livello territoriale, per fornire supporto qualificato ai debitori e di valutazione preventiva della capacità di rimborso con l'obiettivo di evitare la concessione di credito insostenibile e di evitare al debitore la perdita di reddito e l'erosione del patrimonio in conseguenza della crisi da sovraindebitamento (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 1 definisce con chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione, identificandolo in tutti i soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nota come "legge sul sovraindebitamento". L'articolo 2 reca le definizioni: con "crisi da sovraindebitamento" si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile del debitore che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; con "creditori pubblici qualificati" si intendono l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione; infine con "servizi di consulenza sul debito" si intendono i servizi indipendenti e professionali messi a disposizione dei consumatori che incontrano, o potrebbero incontrare, difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, erogati gratuitamente a favore del debitore. L'articolo 3 istituisce presso la Banca d'Italia la piattaforma telematica "Debito sostenibile", strumento digitale di prevenzione delle situazioni di potenziale crisi da sovraindebitamento. La piattaforma è concepita per promuovere una cultura dell'autovalutazione finanziaria, consentendo ai cittadini di monitorare la propria posizione debitoria e di prevenire l'insorgere di crisi con congruo anticipo.

La piattaforma ha il compito di individuare le tipologie di *rating*, graduate a seconda del grado di solvibilità del singolo e di rilasciare, attraverso apposita certificazione telematica, il valore di *rating* associato a ciascun soggetto interrogante.

Il Capo II (articoli 4-9) è rubricato "Servizi di consulenza sul debito".

L'articolo 4 delinea le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, che devono essere erogati nel rispetto dei principi di indipendenza, professionalità, gratuità per il fruitore e universalità di accesso. L'assistenza mira a garantire al soggetto finanziato la piena comprensione dei rischi connessi alla stipula di un contratto di credito e a sviluppare una consapevolezza critica del rapporto tra la propria situazione patrimoniale e la capacità di rimborso del debito. La copertura dei costi del servizio di consulenza sul debito è garantita dall'utilizzo di fondi pubblici e privati erogati dalle principali categorie di creditori dei soggetti sovraindebitati, quali banche, intermediari finanziari e gestori delle scommesse e del gioco d'azzardo. La definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del corrispettivo relativo allo svolgimento dell'attività di consulenza è demandata ad annuali decreti del Ministero della giustizia. L'articolo 5 introduce l'istituto dell'"Organismo di consulenza sul debito" (OCD) e ne stabilisce la struttura, i requisiti per la partecipazione e le modalità di iscrizione in un registro ufficiale. La disposizione demanda la costituzione degli "Organismi di Consulenza sul debito" agli attuali Organismi di composizione della crisi (OCC). Gli Organismi di consulenza sul debito, una volta costituiti, devono essere iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia, che è lo stesso registro già previsto per gli organismi di composizione della crisi. Le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, insieme alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti saranno definite tramite un regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto

con il Ministro del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6 del disegno di legge disciplina specificamente le competenze dell'organismo di consulenza sul debito e definisce le caratteristiche della convenzione che tale organismo può stipulare con gli enti del Terzo settore per l'erogazione dei servizi di consulenza sul debito. Gli enti convenzionati sono tenuti a offrire servizi di consulenza personalizzata e multidisciplinare, che includano assistenza tecnica, giuridica e psicologica, per quei soggetti che stanno incontrando, o che potrebbero incontrare con un elevato grado di certezza, difficoltà nel rispettare impegni finanziari già assunti o derivanti da nuove forme di finanziamento. L'articolo 6 (comma 4) introduce inoltre uno specifico obbligo per il creditore che eroga il finanziamento, il quale deve indirizzare preventivamente il soggetto da finanziare o già finanziato verso i servizi di consulenza sul debito offerti dagli enti del Terzo settore convenzionati. L'articolo 7 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il «Fondo per la tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento», con una dotazione finanziaria annuale fissata a 200 milioni di euro, la cui copertura è assicurata tramite le maggiori entrate previste dall'articolo 13. L'articolo 8 introduce nuove disposizioni relative all'utilizzo dei servizi di consulenza sul debito nelle fasi successive all'emersione della crisi, in particolare durante le procedure di composizione della crisi. L'articolo 9 istituisce una sezione dedicata ai consulenti sul debito nell'albo unico dei consulenti finanziari, previsto dall'articolo 31 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998). Devono essere iscritti in questa sezione gli enti del Terzo settore che per statuto erogano servizi di consulenza sul debito. Si prevede che un rappresentante delle associazioni rappresentative di questi enti del Terzo settore possa assistere alle riunioni dell'Organismo di vigilanza (comma 1). L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo si occupa dell'iscrizione, previa verifica dei requisiti necessari, della cancellazione dall'albo secondo le ipotesi stabilite dalla CONSOB, e svolge ogni altra attività di tenuta dell'albo (comma 2). Il comma 3 demanda a un successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la CONSOB, la definizione dei requisiti di indipendenza e professionalità per l'iscrizione degli enti del Terzo settore in questa sezione.

Il Capo III, rubricato "Strumenti per l'utilizzo consapevole degli strumenti di debito", consta del solo articolo 10, il quale disciplina l'istituzione del «Bilancio familiare». Ai sensi del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una commissione, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante delle associazioni degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale in base al numero degli aderenti (individuate in attuazione degli articoli 59 e 64 del codice del Terzo settore), un rappresentante della CONSOB, un rappresentante della Banca d'Italia e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il compito di questa commissione è definire le linee guida per la costruzione e l'individuazione degli elementi base del Bilancio familiare. Il Capo IV (articoli 11 e 12) delinea le norme relative alla tutela anticipatoria dell'unica abitazione di proprietà del debitore. L'articolo 11 introduce gli Strumenti operativi di tutela anticipatoria, applicabili in presenza di debiti garantiti da ipoteche gravanti sull'unico immobile di proprietà del debitore. Per facilitare il raggiungimento di un accordo con il creditore e per il regolare adempimento degli impegni, il debitore ha il diritto di accedere al «Fondo salva casa», anche con l'assistenza dell'ente del Terzo settore. L'articolo 12 disciplina il «Fondo salva casa», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

(Discussione e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che modifica l'articolo 127-ter del codice di procedura civile al fine di ripristinare l'ordinario principio di oralità per le udienze del rito ordinario di cognizione, valorizzando così la partecipazione attiva degli avvocati e la funzione dinamica dell'udienza come momento essenziale del contraddittorio. L'articolo

unico, al comma 1, riscrive completamente l'articolo 127-ter del codice di procedura civile stabilendo che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti esclusivamente le istanze e le conclusioni, ma tale sostituzione è ammessa solo se ne fanno richiesta congiunta tutte le parti costituite. La norma esclude inoltre tale possibilità di sostituzione quando la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice è necessaria, o quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Ricorda che, nel testo vigente dell'articolo 127-ter, l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte solo se non richiede la presenza di soggetti terzi (diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari del giudice). Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Questo meccanismo prevede una certa flessibilità, consentendo potenzialmente al giudice di disporre la trattazione scritta laddove non vi siano richieste specifiche. Con le modifiche proposte dal disegno di legge, invece, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (contenenti le sole istanze e conclusioni) è ammessa solo se ne fanno richiesta tutte le parti costituite, oltre alla condizione che l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi. In sintesi, il disegno di legge rende il consenso congiunto di tutte le parti una condizione necessaria e vincolante per optare per la trattazione scritta. Se il giudice opta per la sostituzione dell'udienza, egli deve assegnare un termine perentorio per il deposito delle note non inferiore a quindici giorni, salvo la possibilità di abbreviarlo in caso di particolari ragioni di urgenza di cui deve dare atto nel provvedimento; il giudice deve poi provvedere entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine. Qualora nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, il giudice è tenuto ad assegnare un nuovo termine perentorio o a fissare udienza; se anche in questa seconda fase le note non vengono depositate o se non vi è comparizione all'udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. A livello procedurale, il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato a tutti gli effetti la data di udienza, e il provvedimento depositato entro il giorno successivo a tale scadenza si considera letto in udienza. In proposito rammenta che in base al vigente articolo 127-ter del codice di procedura civile con il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza, è prevista la possibilità che ciascuna parte costituita possa opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione. Il giudice è poi tenuto a provvedere su tale opposizione con decreto non impugnabile. Inoltre, la disposizione prevede che nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice è tenuto a revocare il provvedimento e a fissare l'udienza pubblica. Nel testo dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile proposto dal provvedimento in esame l'opposizione unilaterale è completamente eliminata. Dal momento che la trattazione scritta è ammessa solo su richiesta congiunta e unanime delle parti, viene meno evidentemente la necessità per una singola parte di opporsi. Per coordinamento l'articolo unico, al comma 2, dispone anche la soppressione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 128 del codice di procedura civile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito di specificare al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 204 del 2015 se, anche nel caso del reato di cui al comma 1-bis, introdotto con il provvedimento in esame, è prevista la punibilità a titolo di colpa, in quanto il citato comma 2 dell'articolo 3 prevede già una riduzione di pena per le condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo commesse per colpa.

In relazione agli emendamenti esprime parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1519](#)

Art. 12

12.500

Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.".

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 321(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
321^a Seduta

Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)
indi del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 ([n. 299](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che erano rimasti in sospeso i chiarimenti del Governo in relazione ad alcune richieste avanzate nel corso della discussione generale.

Il vice ministro SISTO, intervenendo in replica, precisa che nelle scorse sedute erano intervenuti i senatori Lopreiato, Bazoli e Scalfarotto, per chiedere chiarimenti in ordine all'articolo 3 dello schema di decreto in esame. In via preliminare, ritiene del tutto fisiologico all'inizio di ogni legislatura si proceda ad una revisione degli assetti organizzativi degli uffici di diretta collaborazione e delle varie articolazioni ministeriali, in una logica di efficacia dell'azione amministrativa, anche alla luce di un nuovo indirizzo politico. Dall'avvio dell'attuale legislatura, i Ministeri che hanno adottato provvedimenti di riorganizzazione sono stati otto, su un totale di più della metà dei Ministeri con portafoglio, che sono quindici, ed ulteriori iniziative risultano attualmente in fase avanzata di approvazione. Rilevo che non tutti questi interventi sono passati dal parere delle commissioni parlamentari, in ragione della diversa natura degli atti normativi adottati per emanarli. Oltre all'Atto del Governo oggi in esame relativo al Ministero della giustizia, le Camere hanno infatti esaminato gli schemi del decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, del Ministero dell'università e della ricerca e, di recente, quello del Ministero della salute. Parimenti sono stati esaminati Atti del Governo che prevedono riorganizzazione a livello dipartimentale e di direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Inoltre, con la forma più

semplificata del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono state adottate misure di riorganizzazione anche da parte, tra gli altri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito ricorda che, nella passata legislatura, analoghe modifiche erano state introdotte tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in relazione al Ministero della giustizia. Nel merito del provvedimento in esame, sottolinea che da un lato si tratta di contenuti largamente vincolati dalla fonte primaria di natura legislativa e dall'altro che non vi è necessità di maggiori stanziamenti sotto il profilo delle risorse finanziarie. Per attuare tali misure, infatti, ci si avvarrà di autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente o attraverso misure di riorganizzazione interna degli Uffici.

Con riferimento alla direzione generale per la valutazione delle politiche pubbliche, si tratta dell'attuazione di una previsione contenuta nella legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e nel decreto-legge n. 75 del 2023 adottato nel quadro del potenziamento, in seno a ciascun Ministero, delle strutture di supporto all'organo di indirizzo politico nelle funzioni di analisi e programmazione della spesa per il settore di competenza, tanto più nella delicata fase di attuazione del PNRR.

In relazione poi all'incremento di 20 unità della dotazione organica di personale amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto essa è compensata dalla riduzione dell'organico dell'Ispettorato generale (da 145 a 125 unità). Si tratta di una misura di riorganizzazione di due Uffici che sono entrambi di diretta collaborazione, senza mutare la dotazione organica complessiva e ciò a fronte di interventi di riorganizzazione dei regolamenti di altri Ministeri che appaiono invece prevedere incrementi netti della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione.

Nel caso dell'articolo 3, la variazione è meramente interna e si rende opportuna in una logica di efficienza generale, in funzione dei diversi carichi di lavoro riscontrati in concreto tra i due uffici. Essa non avrà impatto sulle importanti funzioni istituzionali dell'Ispettorato generale, anche in ragione dello sviluppo delle modalità lavorative a distanza da parte degli ispettori. In tal senso, la previsione di ridurre di una unità il numero dei dirigenti dell'ispettorato e di istituire contestualmente la figura del capo della segreteria del Capo di Gabinetto appare in stretta coerenza con il potenziamento dell'Ufficio di gabinetto, in ragione dei più gravosi compiti di supporto e di coordinamento della stessa segreteria. Anche in questo caso l'operazione avviene ad invarianza finanziaria.

Sottolinea, quanto agli aspetti organizzativi, la peculiarità degli assetti istituzionali in cui opera il Ministero della giustizia, la cui natura di organo del Governo si colloca all'interno di un sistema in cui operano direttamente una pluralità di soggetti di primario rango costituzionale. Sottolinea infine che la complessità della struttura del Ministero della giustizia, richiede un costante aggiornamento dell'adeguatezza dell'organizzazione delle articolazioni ministeriali preposte al servizio dell'autorità politica, al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni di coordinamento e supporto alle attività di Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo Gruppo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), che prevede l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 3 dello schema di decreto: infatti, i chiarimenti forniti dal Governo non sono sufficienti a superare le obiezioni rispetto a tale disposizione che rimane incomprensibile sotto diversi profili. In primo luogo, l'intervento di riorganizzazione del tutto ingiustificatamente assegna venti unità di personale all'Ufficio di Gabinetto diminuendo per equivalente le risorse assegnate all'Ufficio dell'Ispettorato generale. In secondo luogo, non è chiaro per quale motivo debba essere rafforzata, anche attraverso premialità economiche, una struttura quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro a detrimento di altri uffici del ministero. Questa riorganizzazione appare tuttora priva di motivazione e, sebbene sulla carta sia previsto un incremento delle funzioni, l'aumento delle competenze dà luogo ad una concentrazione di poteri del tutto criticabile ed ingiustificabile anche alla luce dei numerosi avvenimenti che hanno connotato l'operato di questa struttura. Per questi motivi, annuncia il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, invitando la Commissione ad aderire al parere alternativo del suo Gruppo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) chiede di poter disporre del tempo necessario per valutare le

risposte del Governo. In caso contrario, ribadisce le perplessità già espresse più volte in precedenza in relazione all'articolo 3 del provvedimento.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) rileva come i chiarimenti forniti dal Governo non siano coerenti con le richieste formulate nelle scorse sedute. In particolare, infatti, era stato richiesto di chiarire le ragioni alla base dell'aumento di organico dell'Ufficio di Gabinetto nonché le motivazioni più generali della riorganizzazione proposta, anche con riguardo all'aumento del trattamento economico per la sola figura del Capo di Segreteria del Capo di Gabinetto. Quanto all'attività complessiva degli uffici dei dipartimenti del Ministero la legislatura si sia caratterizzata per le numerose dimissioni da parte di dirigenti apicali, con un progressivo accentramento di potere nel Capo di Gabinetto. Tali perplessità sono alla base della proposta alternativa presentata dal Gruppo del Partito democratico (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) che prevede un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 3 dello schema di decreto, che introduce un intervento di riorganizzazione del tutto irrazionale e che rischia di tradursi in un ampliamento di poteri degli apparati centrali a prevalente valenza politica. Esprime pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*) dichiara il voto convintamente favorevole di Fratelli d'Italia su una proposta di modifica di tipo tecnico-organizzativo, che rafforza alcune strutture che già svolgono un ruolo importante all'interno dell'amministrazione.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole presentata dal relatore è approvata. Risultano conseguentemente preclusi i pareri alternativi presentati dal Gruppo del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle.

IN SEDE REFERENTE

(1519) Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine è stato presentato un solo subemendamento all'emendamento del relatore 10.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Avverte quindi che nelle sedute già convocate per la giornata di domani si potrà dare avvio alle votazioni degli emendamenti, se la Commissione bilancio nella giornata odierna renderà il prescritto parere.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), fa presente che essendo subentrato nella funzione di relatore in luogo del senatore Berrino, ritiene opportuno ritirare gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.27, 1.32, 1.34, 1.45, 2.2, 2.13, 7.1, 11.24 e 17.0.1.

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*) e il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) aggiungono la propria firma agli emendamenti richiamati dal senatore Rastrelli per il Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione ([n. 303](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19, della legge 13 giugno 2025, n.91. Esame e rinvio)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto-legislativo in titolo, adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024 e sul quale la Commissione giustizia è chiamata a rendere parere entro il 16 novembre 2025, volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Il citato regolamento, unitamente alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea. È opportuno rammentare che l'articolo 31 del regolamento fissa nella data del 18 agosto 2025 il termine entro il quale gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione: l'autorità o le autorità competenti per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; l'autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l'esecuzione degli ordini per conto di un altro Stato membro; l'autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini; le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell'articolo 27 del regolamento medesimo. Passando al merito, l'articolo 1 stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto, precisando che lo stesso si limita a fissare le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, in particolare provvedendo all'individuazione delle autorità indicate dal citato articolo 31 del regolamento. L'articolo 2 - in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 della legge n. 91 del 2025- disciplina la procedura per l'emissione degli ordini europei di produzione, stabilendo la competenza del pubblico ministero e del giudice che procede in relazione all'emissione di un ordine europeo di produzione di prove elettroniche, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale (comma 1). Secondo un modulo comune nel codice di rito, si prevede che l'ordine di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori (comma 2). Prima dell'esercizio dell'azione penale e quindi nel corso delle indagini preliminari, la competenza ad emettere l'ordine di produzione è invece ripartita tra il giudice ed il pubblico ministero, a seconda della natura dei dati oggetto del provvedimento. Nel caso in cui ricorra un caso di emergenza si stabilisce che nel corso delle indagini preliminari procedano ufficiali di polizia giudiziaria prima dell'intervento del pubblico ministero. Nei casi di emergenza, quindi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono emettere un ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato immediatamente efficace, trasmettendolo quindi, entro quarantotto ore, al pubblico ministero presso il giudice competente, il quale dovrà decidere sulla convalida entro le quarantotto ore successive con decreto motivato. L'assenza di convalida nel termine stabilito darà luogo alla revoca immediata dell'ordine, con immediata comunicazione al destinatario e conseguente inutilizzabilità dei dati eventualmente acquisiti, che dovranno essere cancellati (comma 4). Al fine di garantire l'attività di coordinamento rimessa al procuratore generale presso la Corte d'appello ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si prevede che quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a una serie di gravi delitti copia del certificato attraverso cui è trasmesso l'ordine di produzione (EPOC) è trasmessa agli stessi (comma 5). La conoscenza alle parti ed ai difensori viene rimessa alla disciplina del codice di rito (comma 6). Infine, si prevede la sanzione dell'inutilizzabilità per i dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal Regolamento e dal decreto in esame (comma 7). L'articolo 3 è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento in materia di ordini europei di conservazione, dando attuazione ai principi di delega di cui dall'articolo 19, comma 2, lettere a) e d), della legge di delegazione europea 2024. In particolare, il comma 1 procede all'individuazione delle autorità competenti per l'emissione degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche, ovvero il giudice e il pubblico ministero, nell'ambito delle attribuzioni loro riservate dal codice di procedura penale. La designazione delle autorità competenti è stata disposta in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1543, che richiede l'emissione di un ordine di conservazione da parte di un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un

pubblico ministero competente nel caso interessato. Il comma 2 delinea il riparto di competenze tra giudice e pubblico ministero circa l'emissione dell'ordine europeo di conservazione. Al giudice competente a decidere sul merito del procedimento penale è attribuita la competenza principale all'emissione di un ordine europeo di conservazione, che può però essere esercitata solo su richiesta proveniente dal pubblico ministero, ovvero dalla persona sottoposta alle indagini, dall'imputato, dalle parti private o dai rispettivi difensori; a sua volta la richiesta del p.m. può essere stata sollecitata da un'istanza della persona offesa o del suo difensore. La competenza è invece attribuita in via esclusiva al pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale, fatta salva la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 3 in esame. Il comma 3 prevede una procedura speciale d'urgenza da applicarsi nei casi di emergenza che si verifichino nel corso delle indagini preliminari. In tal caso l'ordine di conservazione può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, che tuttavia hanno l'obbligo di trasmetterlo al p.m. entro 48 ore per la decisione circa la convalida, che deve avvenire entro 48 ore dalla sua ricezione tramite decreto motivato. In assenza di convalida, la revoca dell'ordine e la relativa comunicazione al destinatario dell'ordine stesso sono immediate. Il comma 4 prevede la trasmissione di una copia dell'EPOC-PR (certificato di ordine europeo di conservazione) al fine di assicurare l'attività di coordinamento investigativo demandata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello, ciascuno per le rispettive competenze. L'articolo 4 dà attuazione dei criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettera a) e lettera d) della legge di delegazione europea 2024 (legge 91/2025). Più nel dettaglio, il comma 1 prevede due diverse modalità di emissione accelerata degli ordini di produzione a seconda della natura dei dati che essi concerno, cui si può fare ricorso quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari. Le due procedure si svolgono secondo modalità analoghe: in entrambi i casi l'ordine di produzione emesso con procedura accelerata non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo a seguito di convalida da parte dell'organo incaricato. La prima procedura concerne i dati sul traffico e i dati relativi al contenuto. In tal caso l'ordine di produzione è emesso dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il g.i.p. può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC) (lettera a)). La seconda procedura concerne i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente. In tal caso l'ordine di produzione è emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine di produzione alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il pubblico ministero può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC). Il comma 2 predispone una simile procedura accelerata per l'emissione dell'ordine europeo di conservazione quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari. Anche in questo caso l'ordine emesso con procedura accelerata non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo a seguito di convalida da parte dell'organo incaricato. Il comma 3, infine, dispone la trasmissione dei certificati emessi in relazione a determinati reati al procuratore generale presso la corte d'appello e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, secondo le rispettive competenze, per l'esercizio delle loro funzioni di coordinamento delle indagini. L'articolo 5 individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati (EPOC e EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e conservazione, nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione della corrispondenza ufficiale inerente agli ordini ed ai certificati. L'articolo 6 - in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 19 della legge n. 91 del 2025- delinea le modalità di esecuzione dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione. Vengono individuati, quali autorità di esecuzione: il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono; il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale (comma 1). Ai sensi del comma 2 il procuratore della Repubblica distrettuale è destinatario delle notifiche, riservate all'autorità di esecuzione, dell'emissione, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, di un ordine europeo di

produzione per ottenere dati sul traffico, fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, o per ottenere dati relativi al contenuto. Il comma 3 prevede poi che, nei casi di notifica dell'ordine di produzione, il procuratore della Repubblica informi, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e il procuratore generale presso la corte di appello, in base ai reati che determinano l'attivazione del coordinamento investigativo secondo le rispettive competenze, mediante la trasmissione di copia dell'EPOC. Il comma 4 delinea un procedimento specifico in caso di esecuzione forzata dell'ordine. Ai sensi del comma 5 se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine ne disporrà l'esecuzione con decreto motivato. Se, invece, la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati sul traffico o di dati relativi al contenuto ai sensi del comma 6, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine, trasmetterà la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, per l'autorizzazione all'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione. Infine il comma 7, infine, prevede che, ferma la disciplina in materia di Procedure di esecuzione dettata dal Regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana. L'articolo 7 dà attuazione ai criteri di delega stabiliti dall'articolo 19, lettera l) della legge di delegazione europea 2024, che prevede l'individuazione le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543. Ai sensi del comma 1 si prevede che sulla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è competente a decidere il tribunale del riesame. Quando, invece, l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari. Il comma 2 prevede che l'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo dovrà trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame, che potrà decidere di confermare o revocare l'ordine nei successivi dieci giorni. Nel caso in cui l'autorità competente per il riesame decida di richiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, con particolare riguardo al caso in cui il conflitto degli obblighi riguardi diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni. L'articolo 8 individua nel Ministero della giustizia l'autorità competente per l'elaborazione e trasmissione delle statistiche relative alle prove elettroniche, nonché per le notifiche alla Commissione europea previste dal regolamento. L'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento finalizzate alla modifica delle norme dell'ordinamento interno necessarie ad armonizzare il quadro giuridico nazionale e a favorire un efficace perseguimento delle finalità del Regolamento. L'articolo 10 prevede, infine, le autorizzazioni di spesa necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [SISLER](#) invita la senatrice Stefani ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione del merito relativi al provvedimento in titolo.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra quindi gli emendamenti riferiti al testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge 162, 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521, 1570 e 1589, recante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Per le parti di competenza della commissione Giustizia, con particolare riguardo agli articoli 1, 8 e 9 non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dalla relatrice viene approvata.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere favorevole con un'osservazione)

Il presidente [BONGIORNO](#) invita il senatore Sallemi ad illustrare gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione del merito relativi al provvedimento in titolo.

Il senatore [SALLEMI](#) (FdI), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti presentati il 9 ottobre al nuovo testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 1136, su cui la Commissione giustizia la scorsa settimana aveva espresso un parere favorevole con condizione. Per i profili di competenza della Commissione Giustizia segnala le seguenti proposte: l'emendamento 2.6, che sostituisce integralmente l'articolo 2 del disegno di legge in materia di accesso dei minori ai social e alle piattaforme di condivisione video; l'emendamento 2.7, che estende le limitazioni all'accesso per i minori - con conseguente obbligo di verificare l'età per i fornitori dei servizi - anche *aichatbot* di intelligenza artificiale; gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, che consentono l'attivazione di account per i minori di quattordici (emendamento 2.9) e quindici anni (emendamenti 2.8, 2.10), previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, unicamente su *social network* e piattaforme di condivisione di video e immagini garantiti per l'utenza minorile; l'emendamento 2.11, che estende gli obblighi di verifica dell'età anche ai fornitori dei servizi di *app store*; l'emendamento 2.0.2, che introduce un divieto per i fornitori di servizi della società dell'informazione di effettuare attività di profilazione o predisposizione di raccomandazioni automatizzate personalizzate nei confronti di utenti minori di diciotto anni; l'emendamento 2.0.3, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di social networking o condivisione di contenuti audiovisivi un obbligo di comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei minori a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica; l'emendamento 2.0.4, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di *social networking* o condivisione di contenuti audiovisivi l'obbligo di rendere disponibili, gratuitamente e in modo facilmente accessibile, strumenti di controllo parentale; gli emendamenti 2.0.5, 2.0.6 e 2.07, che escludono da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme i servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e

assistenza come ad esempio quelli di Telefono Azzurro; gli emendamenti 3.8, 3.10 e 3.11, che introducono per i fornitori un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di design o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori; l'emendamento 4.0.8, che introduce il diritto per il minore che abbia compiuto quattordici anni richiedere la cancellazione dei dati personali anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale anche se pubblicate con il consenso del minore; l'emendamento 5.0.6, che prevede una regolamentazione dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori. Al riguardo, analogamente a quanto già richiamato nel parere della Commissione Giustizia del 26 giugno 2024 sul testo originario dell'Atto Senato n. 1136, si segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro; l'emendamento 5.0.7, che istituisce presso l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione il Centro nazionale per la tutela dei ragazzi online - Ce.N.T.R.O., con compiti di analisi e sviluppo delle segnalazioni provenienti dagli organi di polizia, anche stranieri, nonché da soggetti pubblici e privati impegnati nella tutela dei minori in rete; l'emendamento 5.0.8, che definisce una disciplina in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori di età superiore a quindici anni che utilizzano chatbot di intelligenza artificiale; l'emendamento 6.5, che introduce l'obbligo di installazione applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica; Ferme restando le valutazioni sul merito delle proposte emendative, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone l'espressione di un parere favorevole sulle ulteriori proposte emendative trasmesse il 9 ottobre, con l'osservazione già richiamata riferita all'emendamento 5.0.6. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che in discussione generale è intervenuto il senatore Potenti e chiede ai senatori se intendano intervenire.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) chiede di poter intervenire in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1434) Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ritiene che prima di aprire la discussione generale, in considerazione della natura tecnica del provvedimento, sia opportuno procedere a delle qualificate audizioni che saranno stabilite nell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti del Gruppi che sarà convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1502) Erika STEFANI e altri. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore Zanettin ha già illustrato il provvedimento. Chiede se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) chiede di poter intervenire in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 5 agosto si era svolta l'illustrazione del provvedimento da parte del senatore Rastrelli ed era intervenuto in discussione generale il senatore Damiani. Chiedo se vi siano ulteriori interventi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ADA LOPREIATO, SCARPINATO E ANNA, BILOTTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299

La 2ª Commissione in sede di esame dell'A.G. recante: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87";

premesso che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, l'intervento di riorganizzazione, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, prevede di: potenziare le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mediante l'istituzione di due nuove direzioni generali dedicate specificamente alle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e ai servizi logistici e tecnici del medesimo Corpo e aggiornare la distribuzione territoriale dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, con la creazione di un nuovo Provveditorato per le regioni Abruzzo e Molise (con sede a Pescara) ove confluiscono 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise che attualmente rientrano nelle competenze territoriali degli attuali provveditorati dell'Emilia Romagna-Marche e del Lazio-Abruzzo e Molise, che si occupano della gestione di complessivi 40 istituti penitenziari (Art. 1); innovare l'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, spostando la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria (Art.2); istituire, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, una Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti e l'istituzione della Segreteria del Capo di Gabinetto, al fine di supportare le attività istituzionali di

quest'ultimo (Art. 3);

considerato che:

la suddetta Struttura di missione ha la funzione di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali anche al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti;

la Segreteria del Capo di Gabinetto, diretta dal capo segreteria, coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi impegni curando la predisposizione di elementi istruttori e di supporto. Si tratta di una misura organizzativa diretta a realizzare incrementi in termini di efficienza ed efficacia nella gestione e nel coordinamento degli uffici di diretta collaborazione da parte del Capo di gabinetto;

il numero delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro viene incrementato di 20 unità, anche in ragione delle nuove funzioni demandate all'Ufficio di Gabinetto ovvero quelle relative al supporto all'organo politico nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa;

considerato ancora che:

analizzando il provvedimento da un punto di vista finanziario si evidenzia che lo stesso risulta essere ad invarianza di oneri. Questo in ragione di due fattori:

l'incremento del contingente delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione è controbilanciato da una equivalente diminuzione di quelle in servizio presso l'ufficio dell'Ispettorato generale (da 145 a 125 unità);

la figura di capo segreteria del Capo di gabinetto, risulta essere realizzata rendendo indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale presso l'amministrazione giudiziaria equivalenti dal punto di vista finanziario pari complessivamente a sei individuati nell'ambito della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione;

considerato infine che:

esaminando, invece, da un punto di vista politico lo schema di decreto, non appare logico a chi scrive prevedere, anche a detrimento di altri uffici del Ministero, un potenziamento di una struttura quale l'Ufficio di Gabinetto che non ha certamente dato buona prova di sé,

esprime, per quanto di competenza, parere NON OSTATIVO con la seguente condizione:

Sopprimere l'articolo 3.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ANNA ROSSOMANDO E VERINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 299

La 2^ Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, (A.G n. 299),

premessi che:

preliminarmente occorre evidenziare come la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel parere reso in data 26 agosto 2025 abbia evidenziato come la richiesta di parere non sia accompagnata dalla trasmissione del previsto atto di concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, chiarendo come tale atto non possa essere surrogato né da un mero nulla osta né da una postuma approvazione in cui la volontà risulti già formata;

l'articolo 1 interviene sull'organizzazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria istituendo, tra le altre cose, due nuove direzioni generali del corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, l'articolo è finalizzato alla creazione del nuovo Provveditorato regionale per Abruzzo e Molise con sede a Pescara;

l'articolo 2 innova l'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, spostando la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria istituita dall'articolo 1 del provvedimento in esame;

l'articolo 4 reca disposizioni transitorie e l'articolo 5 la clausola d'invarianza finanziaria escludendo oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

rilevato che:

l'articolo 3 introduce rilevanti modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, attraverso l'istituzione della Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa e della Segreteria del Capo di Gabinetto all'interno dell'Ufficio di Gabinetto;

l'articolo attribuisce alla nuova Struttura di missione funzioni di analisi, studio e supporto strategico in materia di programmazione finanziaria e revisione della spesa in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il predetto articolo, inoltre, incrementa la dotazione organica complessiva degli uffici di diretta collaborazione del Ministro da 201 a 221 unità, riducendo parzialmente il contingente dell'Ispettorato generale- da 145 a 125 unità - ma, al contempo, creando un ulteriore incarico dirigenziale generale e nuovi incarichi dirigenziali non generali;

le disposizioni in esame estendono al Capo della segreteria del Capo di Gabinetto il trattamento economico previsto per il capo segreteria del Ministro, con effetti che, seppure formalmente ricondotti all'invarianza della spesa mediante la dichiarata compensazione con incarichi equivalenti, rischiano di determinare un aggravio indiretto di costi;

occorre evidenziare come l'asserita invarianza finanziaria sia assicurata, secondo quanto si legge nella Relazione Tecnica, rendendo indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale equivalenti dal punto di vista finanziario e pari complessivamente a sei. Dunque, per assicurare il trattamento economico della sola figura di Capo della Segreteria del Capo di Gabinetto si rende necessario un ammontare di spese equivalente a ben sei incarichi dirigenziali;

l'articolo in esame, infine, amplia i compiti dell'Ufficio di Gabinetto, già centrale nell'assicurare il raccordo tra indirizzo politico del Ministro e attività dei Dipartimenti, con il pericolo di determinare duplicazioni di competenze, sovrapposizioni funzionali e una eccessiva concentrazione delle funzioni presso la diretta collaborazione del Ministro;

appare, pertanto, in contraddizione con le finalità complessive di razionalizzazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa perseguite dal provvedimento, poiché introduce strutture ulteriori presso il centro politico-amministrativo invece che rafforzare gli apparati tecnici e territoriali;

in conclusione, le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento de quo rappresentano un intervento che rischia di tradursi in un ampliamento di apparati centrali a prevalente valenza politica, piuttosto che in un reale miglioramento dell'efficienza amministrativa;

esprime parere non ostativo,

a condizione che sia soppresso l'articolo 3 dello schema di decreto in esame.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminati per i profili di competenza gli ulteriori emendamenti presentati al nuovo testo proposto dal relatore e trasmessi in data 10 ottobre 2025, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

- in relazione all'emendamento 5.0.6 segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1519](#)

Art. 10

10.0.100/1

[Naturale](#), [Lopreiato](#)

All'emendamento 10.0.100, al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dopo l'articolo 24-*quinquies* è inserito il seguente:

"Art. 24-*quinquies*.1

(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola)

1. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per l'intero importo ovvero per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto."».

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 234(pom.) del 21/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 234

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE DEL DOTTOR JIMMY GRESELIN, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE LIBERI DAL DEBITO APS, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1434 (NORME SULLA TUTELA ANTICIPATORIA DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO)

1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236(ant.) del 23/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 236

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,35

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO IVANA RUSSO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI APS, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA,
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1434 (NORME SULLA TUTELA ANTICIPATORIA DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO)*

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 350(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026
350^a Seduta

Presidenza della Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1715) Deputato Laura BOLDRINI e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, approvato dalla Camera dei deputati

(90) Valeria VALENTE e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale

(1716) Ilaria CUCCHI e altri. - Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale

(1717) Dafne MUSOLINO. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

(1743) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1715, 90, 1716 e 1717, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1743 e rinvio)

Il presidente Giulia BONGIORNO (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 1743, di iniziativa delle senatrici Maiorino, Lopreiato e altri, il quale si propone, da un lato, di modificare il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale, introducendovi la nozione di atti sessuali compiuti "in assenza di consenso" e, dall'altro, di inserire nel codice penale, il nuovo delitto di molestie sessuali. Il provvedimento, di cui propone la congiunzione con i disegni di legge n. 1715, 90, 1716 e 1717, consta di tre articoli. L'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 609-bis del codice penale, al fine di modificare gli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale e di introdurre la nozione di "assenza di consenso". Più nel dettaglio, nel primo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale i riferimenti alla violenza, alla minaccia e all'abuso di autorità, vengono sostituiti dal riferimento all'assenza di consenso, unico elemento necessario a qualificare la fattispecie. Inoltre, nella nuova formulazione proposta dell'articolo 609-bis viene eliminata la differenziazione tra la violenza sessuale per costrizione, di cui al primo comma del vigente articolo 609-bis, e la violenza sessuale per induzione, di cui al secondo comma del medesimo articolo, per creare un'unica fattispecie in cui l'elemento che assume rilevanza è l'assenza di consenso. Rispetto al testo vigente dell'articolo 609-bis del codice penale rimane invariata la cornice edittale, che prevede la reclusione da 6 a 12 anni, così come l'attenuante per i fatti di minore gravità, in applicazione della quale l'entità della pena può essere diminuita non oltre i due terzi. Al comma 2, oltre ad essere mantenuta, come detto l'attenuante suddetta, viene introdotta una specificazione in ordine agli elementi

che devono essere valutati ai fini della qualificazione del fatto come "di minore gravità". Ai fini dell'accertamento dei casi di minore gravità, il giudice procede a una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo le condizioni fisiche e psicologiche della vittima, anche in relazione all'età, i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla stessa, che devono risultare di limitata intensità e di modesto pregiudizio per la persona offesa, tali da rendere il fatto complessivamente di ridotta offensività. La minore gravità è esclusa quando è presente anche un solo elemento di particolare gravità. I riferimenti alla violenza, alla minaccia e all'abuso di autorità sono riproposti dall'articolo 2 del disegno di legge, accanto a quelli di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa ovvero induzione in errore per sostituzione di persona, tra le circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-ter (nuovo numero 01) del comma 1). Infine, l'articolo 3 introduce nel codice penale, all'articolo 609-ter.1, il reato di molestie sessuali. La disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, anche se in un'unica occasione, pone in essere atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma fisica, verbale o non verbale, che ledono la dignità di una persona e producono un effetto destabilizzante dello stato emotivo o dell'equilibrio psicofisico della stessa. La fattispecie si applica "salvo che il fatto costituisca più grave reato". La disposizione contempla poi una serie di aggravanti. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio o se dal fatto deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il reato è procedibile a querela, (salvo i casi in cui il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio) da proporsi entro 12 mesi dal giorno della notizia dei fatti di reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Poiché il contenuto del disegno di legge come già ricordato è strettamente connesso a quello dei disegni di legge nn. 1715, 90, 1716 e 1717, propone la congiunzione dell'esame.

La Commissione conviene e pertanto prosegue la discussione congiunta sui disegni di legge nn. 1715, 90, 1716 e 1717 sospesa nella seduta del 23 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) dopo aver ricordato brevemente la discussione svoltasi nell'Ufficio di Presidenza del 23 dicembre scorso in ordine al prosieguo della discussione dei provvedimenti in titolo, ritiene opportuno ricordare ancora una volta che quanto stabilito nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è già ampiamente asseverato dalla giurisprudenza della Cassazione. Ricorda inoltre i punti salienti emersi durante le audizioni sulla possibilità di accedere a una normativa più ampia, come quella in vigore in Spagna o più tassativa come quella tedesca. In qualità di relatore ritiene che sia opportuno, anche considerate le critiche avanzate da più parti in fase conoscitiva, approfondire la definizione del concetto di consenso. Infatti, ritiene che i rilievi connessi alla graduazione delle pene non rappresentino un problema per il raggiungimento di un testo condiviso. Auspica pertanto che, soprattutto in relazione al tema del consenso, si riesca a trovare un punto di incontro tra le diverse sensibilità che esistono tra Gruppi di maggioranza e di opposizione e anche all'interno delle singole forze politiche. Esprime inoltre l'auspicio che nella discussione generale possano essere avanzate anche proposte di natura tecnica oltre che politiche.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per ricordare, in relazione al disegno di legge n. 1743, che il tema delle molestie sessuali è tutt'ora oggetto di un esame di disegni di legge delle Commissioni riunite 2a e 10a. Ritiene pertanto che sull'eventualità di includere anche a questo tema nei disegni di legge sulla violenza sessuale, sia opportuna una riflessione più approfondita.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) a nome del Gruppo di Forza Italia, esprime l'opportunità di un miglioramento del testo approvato dalla Camera dei deputati, opportunità segnalata sostanzialmente in tutte le audizioni. Tra la possibilità di una riscrittura completa del provvedimento, secondo le indicazioni di alcuni esperti, oppure operare interventi chirurgici meramente migliorativi del testo, il

suo Gruppo manifesta una piena apertura alle scelte che vorrà proporre il Presidente in qualità di relatore, anche per la particolare competenza su questa materia. Manifesta pertanto la più ampia disponibilità, fuori da posizioni aprioristiche, a trovare un accordo su di un percorso condiviso anche se più articolato, in un'ottica che registri l'intesa di tutte le parti politiche.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), già in sede di Ufficio di Presidenza, aveva fatto presente che il Gruppo del Movimento 5 Stelle avrebbe preferito l'approvazione il 25 novembre scorso del disegno di legge n. 1715. Purtroppo ciò non è avvenuto ed è anche la ragione per cui, anche tenendo conto di alcune delle audizioni effettuate dalla Commissione, particolarmente convincenti, il suo Gruppo ha presentato un proprio disegno di legge che tiene conto delle obiezioni manifestate sul concetto di consenso. Per quanto riguarda, invece, i disegni di legge sulle molestie sessuali sui luoghi di lavoro che le Commissioni riunite 2a e 10a stanno esaminando, ricorda che dopo il molto lavoro del Comitato ristretto il Gruppo di Fratelli d'Italia, rappresentato dal senatore Berrino ha ritenuto di svilire il lavoro fatto e che non si dovesse procedere ulteriormente. Questa è la ragione per cui il Movimento 5 Stelle ha ritenuto di inserire il tema delle molestie nel disegno di legge n. 1743. Vi sono poi temi come ad esempio l'entità delle sanzioni su cui ritiene si possa trovare senza difficoltà un'intesa tra tutti i Gruppi. Auspica infine che l'*iter* dei provvedimenti in titolo proceda velocemente nella più ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) fa anzitutto presente che il Partito Democratico, proprio nell'ottica di acquisire all'ordinamento con una norma positiva la giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe senz'altro approvato senza modifiche il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Il suo Gruppo si dichiara tuttavia aperto anche ad eventuali miglioramenti, secondo alcune delle indicazioni venute nelle audizioni, ma senza uno stravolgimento della parte sostanziale del disegno di legge. Ritiene pertanto di accogliere l'invito del Presidente a esaminare in maniera unitaria e condivisa una materia come quella oggetto dei disegni di legge in esame, per sua natura trasversale. Esprime invece perplessità sulla possibilità di allargare eccessivamente lo spettro dei temi da inserire nel provvedimento che sarà adottato anche perché ciò richiederebbe tempi molto lunghi che non sembrano opportuni, in considerazione di un fenomeno di grande allarme sociale come quello della violenza sessuale.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia dichiara di condividere le indicazioni di un miglioramento del testo approvato dalla Camera che sono venute dai molti esperti auditi dalla Commissione. Ritiene tuttavia del tutto condivisibile l'invito della Presidente a ricercare tra le differenti sensibilità un punto di mediazione che possa portare all'approvazione di un testo condiviso in cui, tuttavia, siano scongiurati il rischio di una burocratizzazione e di una mancanza di umanità nell'espressione dell'atto sessuale. In relazione poi a quanto affermato dalla senatrice Lopreiato in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, non vi era nessuna intenzione di svilire il lavoro fatto dal Comitato ristretto delle Commissioni riunite 2a e 10a, ma piuttosto invitare ad una pausa di riflessione per arrivare anche in questo caso ad una normativa condivisa sulla materia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara anzitutto di condividere quanto affermato dal senatore Bazoli circa l'opportunità di un'approvazione senza modifiche del disegno di legge 1715. Al Gruppo di Italia Viva, che pure ha presentato un proprio testo sulla materia, andava senz'altro bene l'accordo unanime raggiunto alla Camera dei deputati. È ovvio che quando si interviene su provvedimenti, in particolare di questa natura, possono essere manifestate critiche: ogni norma di legge ha sempre margini di miglioramento. Tuttavia, la Camera dei deputati ha affermato un principio sacrosanto secondo il quale nell'espressione dell'atto sessuale tutte le parti devono essere d'accordo. Ritiene pertanto che quello del consenso nell'atto sessuale rappresenti l'introduzione di un principio di civiltà dal quale non si può tornare indietro. Il legislatore ha dunque il compito di demistificare tutte le false obiezioni messe in campo da chi non vuole l'affermazione di questo principio, come ad esempio lo spauracchio dell'inversione dell'onere della prova. Il disegno di legge 1715, infatti, non tocca minimamente questo aspetto e sarà sempre l'accusa a dover provare gli elementi costitutivi del reato. In conclusione, il suo Gruppo auspica che, pur nel miglioramento del testo, sia salvaguardato il punto

essenziale del consenso, approvando il disegno di legge in tempi rapidi. Indebolire questo principio sarebbe un regresso del Paese rispetto al quale il suo Gruppo non sarebbe d'accordo.

Il [PRESIDENTE](#) incidentalmente fa presente come ogni norma sia esposta a critiche che sono difficili da evitare anche nel caso di una riscrittura del testo.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) interviene per sottolineare che le audizioni l'hanno personalmente convinta della necessità di procedere ad un aggiustamento del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. Ritene interessante la proposta di quegli esperti che hanno suggerito di strutturare la norma non tanto sul consenso ma sul dissenso più facilmente riconoscibile. Certamente si può procedere migliorando l'articolo 1 anche mantenendo il concetto del consenso, togliendo tuttavia gli aggettivi "libero e attuale" posto che nel diritto penale ciò che è superfluo può rivelarsi dannoso. Auspica tuttavia che vi sia la piena disponibilità di tutti i Gruppi a lavorare in un'unica direzione per giungere ad un testo il più condiviso possibile.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) dichiarando di aderire pienamente agli intervenienti svolti dai senatori Bazoli e Scalfarotto ritiene opportuno mantenere il cuore della norma sul consenso che tra l'altro trova un'ampia corrispondenza, come sottolineato anche dal Presidente, sia nella normativa europea che nella giurisprudenza italiana. Ritene a sua volta che da questo non si debba tornare indietro. La proposta della senatrice Campione circa la definizione di consenso fornisce una base importante di discussione esprime invece perplessità a passare dal concetto di consenso a quello di dissenso perché teoricamente più riconoscibile. Ricorda a questo riguardo che i sistemi giuridici come quello francese o spagnolo dove il consenso è inserito nell'ordinamento, la normativa sta dando buoni risultati. Invita quindi la maggioranza a formulare delle proposte su cui il suo Gruppo è senz'altro disponibile ad una discussione aperta su cui poter intervenire nel merito.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la prima cosa da escludere sia quella di un ritorno indietro sul tema del consenso prospettato dal disegno di legge approvato dalla Camera. Piuttosto appare necessaria una riflessione per individuare una definizione più precisa di questo concetto, considerando tuttavia che l'opera interpretativa del giudice avrà sempre la sua parte qualunque sia la norma che sarà approvata. Ritene inoltre che la questione tra il consenso, come viene definito nel disegno di legge 1715, e la definizione di dissenso come prospettata in alcune audizioni non sia particolarmente risolutiva. Tra quelle svolte l'audizione che più l'ha convinta è quella nella quale si è prospettata una riconoscibilità del consenso secondo il contesto in cui avviene il fatto e ciò anche per dar modo a chi viene accusato di potersi difendere. Si dichiara in ogni caso contraria all'inserimento nella norma di un elenco di condotte che comunque non sarebbero mai del tutto esaustive. Ritene poi che si possa trovare senza difficoltà un accordo sulla graduazione della pena nei confronti di chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia e che non vi siano difficoltà a meglio definire i casi di minore gravità individuando più precisamente la tenuità di alcune condotte. Uno dei temi sollecitati dagli esperti nelle audizioni è quella della definizione di atto sessuale. Su questo punto appare opportuno interrogarsi se sia necessario mantenere, come nel testo pervenuto dalla Camera, una dizione generica o invece procedere a definizioni più specifiche. Infine, esprime le proprie perplessità sull'inserimento nel disegno di legge di ulteriori fattispecie come le molestie sessuali che costringerebbe la Commissione ad uno slittamento dei tempi di approvazione che non appare opportuno. Questi sono i temi su cui chiede che sia avviato un confronto tra i Gruppi per poi procedere alla fase emendativa.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) fa presente al riguardo che una volta che si individui il testo cui riferire gli emendamenti saranno opportune almeno un paio di settimane di riflessione.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore [BERRINO](#) (*FdI*).

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere le proposte testé avanzate dalla senatrice Rossomando e dal senatore Berrino e ringrazia il Presidente che nella qualità di relatore ha individuato i temi su cui appare opportuno un approfondimento. Il disegno di legge approvato dalla Camera rappresenta senz'altro un'opportunità da cogliere e esprime a sua volta l'auspicio che si possa giungere ad un testo condiviso. In relazione al tema del consenso ricorda poi l'articolo 36 della Convenzione di Istanbul e ritiene indispensabile che a taluni degli elementi in essa

convenuti si faccia riferimento, come ad esempio al contesto, proprio per meglio definire questo concetto. Appare inoltre condivisibile anche un esame approfondito di quanto elaborato fin qui dalla giurisprudenza in un tema di grande delicatezza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, il quale reca disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 apporta alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991. A tal fine, vengono inseriti i due nuovi articoli *5-ter* e *9-bis* nella citata legge n. 184 del 1983. Più nel dettaglio, l'articolo *5-ter* dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, nel quale su base provinciale è indicato: il numero dei minori collocati in famiglia affidataria, in comunità di tipo familiare, o in istituto di assistenza, pubblico o privato; la denominazione delle comunità e degli istituti; il numero di famiglie, comunità ed istituti disponibili all'affidamento. Finalità del registro è quella di monitorare che vi siano le condizioni per il ricorso a tale istituto, nel superiore interesse del minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, evitando situazioni di collocamento improprio. Il Dipartimento è tenuto, inoltre ad acquisire dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i suddetti compiti di monitoraggio, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali. La raccolta e l'invio dei dati dovrebbero avvenire attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che ne semplifichino l'adempimento. Le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono demandate ad un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato- regioni e Stato-città ed autonomie locali e sentito e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo *9-bis* dispone invece l'istituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati. Il registro è tenuto a cura della cancelleria, che ne è responsabile, e contiene un capitolo specifico per ciascun minore sottoposto a procedura di affidamento. Nel suddetto capitolo sono annotati: la data e gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento presso una famiglia, una comunità o un istituto, con la specificazione del tipo di provvedimento adottato; l'indicazione dell'affidatario presso cui è avvenuto il collocamento; la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore; l'eventuale intervento della forza pubblica, con indicazione della motivazione; la data e gli estremi del provvedimento autorizzativo degli incontri tra il minore e i suoi familiari, anche in forma protetta; la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; l'eventuale condizione del minore quale portatore di bisogni speciali.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie; la riformulazione operata dalla Camera dei deputati ha specificato che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati (comunque denominati), delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti,

nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua. La definizione dell'organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto ministeriale (comma 3). Le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddetto registro nazionale sono poste a carico del Fondo per le politiche della famiglia (comma 4).

L'articolo 3 reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia e del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario per la realizzazione dei quali sono previste delle apposite autorizzazioni di spesa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi del disegno di legge già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che non vi sono interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 14 gennaio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi del disegno di legge già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento è iniziato e non ancora concluso un ciclo di audizioni in relazione alle quali mancano ancora alcuni esperti da audire.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), dichiarando di rinunciare all'audizione dell'esperto da lui indicato, auspica che, data la grande rilevanza del tema, si proceda nel modo più rapido possibile all'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura che le audizioni rimanenti saranno svolte al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi del disegno di legge già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1517) ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi del disegno di legge già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in esame era stato richiesto un breve ciclo di audizioni. Invita pertanto i Gruppi a far pervenire entro le ore 15 di giovedì 15 gennaio l'indicazione degli esperti da audire.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1397) CANTALAMESSA e altri. - Modifiche alla disciplina relativa all'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

(1434) Cristina TAJANI e altri. - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento

(Esame del disegno di legge n. 1397, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1434 e rinvio)

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge n. 1397, di iniziativa dei senatori Cantalamessa, Bergesio e altri, che apporta modifiche alla disciplina relativa alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo che la funzione dell'organismo di composizione della crisi, possa essere svolta anche da un gestore della crisi. Come si esplicita nella relazione di accompagnamento, la proposta di legge intende "lasciare libero il sovraindebitato nella scelta del professionista che lo dovrà seguire, senza prevedere l'obbligatorietà di rivolgersi ad un OCC". "In tal modo - prosegue la relazione - sarà il mercato a stabilire da sé quali saranno i professionisti preparati e competenti". Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 interviene sul codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione (comma 1, lettera a) aggiunge un ulteriore comma (nuovo comma 4-*bis*) all'articolo 65 del Codice che definisce l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possano essere svolti anche da un gestore della crisi, per il quale si prevede (comma 1, lettera c), attraverso modifiche all'articolo 356 del Codice, l'obbligatoria iscrizione nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti - istituito presso il Ministero della giustizia. L'articolo 1, al comma 1, lettera b), modifica poi l'articolo 68 del Codice prevedendo che la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore possa essere presentata non solo tramite l'ausilio di un organismo di composizione della crisi ma anche tramite un gestore della crisi iscritto nell'elenco tenuto presso il Ministero. In relazione alla scelta dell'organismo o del gestore della crisi la disposizione non prevede limitazioni legate alla competenza per territorio ("senza vincolo di territorialità" chiarisce la disposizione). Attualmente la domanda deve essere presentata, di norma, al giudice tramite l'ausilio di un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente (che nel caso delle persone fisiche è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali). L'articolo 2 prevede che - a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 68 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge, e per la durata di sei mesi - sono sospese le procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore che comunica la sospensione al giudice dell'esecuzione presso cui pende la procedura esecutiva. Tale sospensione non opera per le procedure esecutive relative a crediti impignorabili *ex* articolo 545 del codice di procedura civile. L'articolo 3 introduce la facoltà del debitore di presentare istanza di revoca dell'organismo di composizione della crisi o del gestore della crisi che non rispetta i tempi di comunicazione dell'incarico previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. In caso di revoca il debitore ha diritto al rimborso delle somme versate per la nomina. L'articolo 4 infine demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge in esame, l'adeguamento alla nuova disciplina del Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202).

Il **PRESIDENTE** dato il contenuto del provvedimento propone di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1397 con il disegno di legge n. 1434, che interviene sulla medesima materia.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** fa altresì presente che, essendo iniziato l'esame del disegno di legge n. 1434 in sede redigente è necessario acquisire le fasi già svolte in tale sede.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

